



Bruxelles, 30 maggio 2016
(OR. en)

9565/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0148 (COD)**

**CONSOM 126
MI 393
COMPET 333
TELECOM 102
JUSTCIV 149
DIGIT 57
IND 114
CODEC 763
IA 30**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 maggio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 283 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 283 final.

All.: COM(2016) 283 final



Bruxelles, 25.5.2016
COM(2016) 283 final

2016/0148 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa
che tutela i consumatori**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 164 final}

{SWD(2016) 165 final}

RELAZIONE

L'articolo 21 *bis* del regolamento 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, in seguito "regolamento CTC")¹ stabilisce che la Commissione valuti l'efficacia e i meccanismi di funzionamento del regolamento e vagli approfonditamente l'eventuale inclusione nell'allegato di ulteriori atti normativi a tutela degli interessi dei consumatori. A seguito della valutazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per modificare il regolamento.

Nel 2012 la Commissione ha avviato una valutazione esterna² del funzionamento del regolamento CTC. Alla valutazione hanno fatto seguito una consultazione pubblica (2013-2014)³, il vertice europeo dei consumatori 2013⁴, due relazioni biennali nel 2009⁵ e nel 2012⁶ e la relazione 2014 della Commissione sul funzionamento del regolamento CTC⁷. Una valutazione d'impatto è stata ultimata nel 2015, al fine di determinare la necessità di una proposta legislativa. La Commissione ha inoltre svolto studi giuridici ed economici⁸ a sostegno della valutazione del regolamento CTC. Inizialmente prevista per la fine del 2014, la conclusione della revisione è stata posticipata per tener conto anche delle priorità politiche dell'attuale Commissione.

La strategia per il mercato unico digitale⁹, adottata dalla Commissione il 6 maggio 2015, annunciava che la Commissione avrebbe presentato una proposta di revisione del regolamento CTC al fine di mettere a punto meccanismi di cooperazione più efficienti tra le autorità nazionali incaricate dell'esecuzione della normativa UE in materia di consumatori. La strategia per il mercato unico¹⁰, adottata dalla Commissione il 28 ottobre 2015, ribadiva ulteriormente l'intenzione della Commissione di migliorare l'esecuzione della normativa

¹ Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1). Testo consolidato: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:02004R2006-20130708>

² External Evaluation of the Consumer Protection Regulation, Final Report by the Consumer Policy Evaluation Consortium, 17 dicembre 2012 (Valutazione esterna del regolamento sulla tutela dei consumatori, Relazione finale a cura del Consumer Policy Evaluation Consortium, in seguito "valutazione"): http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf

³ Summary of stakeholder responses to the public consultation on the Consumer Protection Cooperation (CPC) Regulation (2006/2004/EC), http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/140416_consultation_summary_report_final_en.pdf

⁴ http://ec.europa.eu/consumers/events/ecs_2013/report/Summitconclusions.pdf

⁵ Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004, COM(2009) 336 definitivo del 7.7.2009, http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/Commission_report_it.pdf

⁶ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione del regolamento (CE) 2006/2004, COM(2012) 0100 final del 12.3.2012, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0100&from=IT>

⁷ COM (2014) 439 final, http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/140701_commission_report_cpc_reg_it.pdf

⁸ Da pubblicare unitamente alla proposta legislativa.

⁹ COM (2015) 192 final <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&qid=1464343271155&from=IT>

¹⁰ COM (2015) 550 final <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0550&qid=1464343388156&from=IT>

dell'Unione a tutela dei consumatori da parte delle autorità nazionali attraverso la riforma del regolamento CTC.

La relazione elaborata dalla Commissione a norma dell'articolo 21 *bis* del regolamento CTC, che tiene conto della relazione di valutazione d'impatto completata nel 2015, presenta i risultati della valutazione dell'efficacia e dei meccanismi di funzionamento del regolamento CTC, concludendo che l'attuale regolamento debba essere sostituito per rispondere alle sfide dell'economia digitale e dello sviluppo del commercio al dettaglio transfrontaliero nell'UE. La relazione della Commissione è adottata congiuntamente alla proposta della Commissione di un regolamento che sostituirà l'attuale regolamento CTC.

Questa proposta di aggiornamento del regolamento fa parte del programma di lavoro della Commissione per il 2016¹¹ e si basa sull'esperienza di cooperazione in materia di esecuzione della normativa acquisita dalla rete CTC a partire dal 2007. La presente relazione espone le motivazioni della proposta, concentrandosi sui suoi principali elementi e in particolare sui nuovi strumenti di cooperazione proposti.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Contesto strategico: la necessità di un meccanismo formale di cooperazione transfrontaliera in materia di esecuzione

Il regolamento CTC armonizza il quadro di cooperazione tra le autorità nazionali nell'UE¹² per far sì che le misure di esecuzione nazionali possano coprire l'intera dimensione del mercato unico¹³. Obiettivo primario del regolamento CTC è garantire la certezza del diritto nel mercato unico attraverso l'esecuzione coerente dei principali atti normativi dell'Unione in materia di consumatori, elencati nel suo allegato¹⁴. Le attuali disposizioni nazionali per l'esecuzione della normativa dell'Unione a tutela dei consumatori non sono sufficienti in un contesto transfrontaliero. È pertanto fondamentale un'efficace cooperazione transfrontaliera tra le autorità pubbliche a livello di Unione, per evitare che gli operatori inadempienti possano sfruttare carenze, limitazioni territoriali e altre limitazioni che incidono sulla capacità di far rispettare le norme di ciascuno Stato membro.

Ciò avviene attualmente mediante un meccanismo di allerta e un meccanismo di assistenza reciproca¹⁵, integrati da una serie di poteri minimi¹⁶ di cui le autorità nazionali devono disporre per una cooperazione transfrontaliera efficiente e giuridicamente solida. Esiste anche un meccanismo per contrastare le pratiche abusive che riguardano più di due paesi¹⁷,

¹¹ COM(2015) 610 final.

¹² Sono interessate anche le autorità nel SEE perché il regolamento CTC è rilevante ai fini del SEE.

¹³ Il regolamento crea una base giuridica per estendere le norme procedurali nazionali facendo sì che esse possano essere applicate in situazioni transfrontaliere, vale a dire quando una pratica abusiva da parte di un operatore stabilito in uno Stato membro si riversa sui consumatori in un altro Stato membro.

¹⁴ L'allegato del regolamento CTC copre attualmente 18 diversi atti della normativa sui consumatori e viene regolarmente aggiornato quando vengono aggiunte, modificate o abrogate leggi sostanziali. L'elenco comprende direttive di ampia applicazione che riguardano, ad esempio: pratiche commerciali sleali, clausole contrattuali vessatorie, diritti dei consumatori, garanzie, commercio elettronico, ADR (direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie), legislazione sull'e-privacy o legislazione settoriale specifica sui diritti dei passeggeri o sui contratti di credito ai consumatori.

¹⁵ Articoli da 6 a 8, del regolamento CTC.

¹⁶ Articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CTC.

¹⁷ Articolo 9 del regolamento CTC.

ricorrendo al quale gli Stati membri, con l'aiuto della Commissione, possono affrontare congiuntamente questioni di interesse comune.

1.2. Valutazione del funzionamento del regolamento CTC

Nel 2012 la Commissione ha incaricato un contraente di procedere a una valutazione del regolamento CTC¹⁸; il contraente ha concluso che il regolamento CTC ha avuto effetti positivi per le autorità competenti, i consumatori e gli operatori, confermando l'adeguatezza e la pertinenza dei suoi obiettivi¹⁹, sottolineando però che tali obiettivi non sono stati pienamente raggiunti e che il regolamento non è stato sfruttato al massimo del suo potenziale²⁰. Le risultanze principali riguardano²¹:

- **L'ambito di applicazione del regolamento:** la relazione di valutazione ha proposto di esaminare la necessità di aggiornare l'allegato del regolamento CTC per garantire la coerenza tra gli atti della legislazione settoriale e della legislazione orizzontale attualmente elencati nell'allegato, in particolare nei settori dei trasporti e dei servizi finanziari²².
- **I vincoli derivanti da differenze nelle norme procedurali nazionali e nei poteri di controllo:** la relazione di valutazione ha proposto di esaminare opzioni per includere norme procedurali minime nel regolamento CTC e per ampliare i poteri minimi delle autorità CTC responsabili riguardo alla conduzione di indagini e all'esecuzione²³, al fine di superare alcune difficoltà in merito all'efficacia della cooperazione²⁴.
- **Il funzionamento della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (rete CTC) e delle azioni comuni, e il ruolo della Commissione e degli altri attori coinvolti:** la relazione di valutazione ha evidenziato che, nel quadro dell'attuale regolamento CTC²⁵, può risultare impossibile affrontare in modo soddisfacente la presenza di infrazioni diffuse che si verificano simultaneamente in diversi Stati membri. La relazione ha individuato la necessità di fornire ulteriori orientamenti alla rete CTC su come usare e coordinare azioni comuni per l'esecuzione della normativa²⁶, ad esempio chiarendo il ruolo ricoperto dalla Commissione²⁷ in queste azioni.

¹⁸ External Evaluation of the Consumer Protection Regulation, Final Report by the Consumer Policy Evaluation Consortium, 17 dicembre 2012:
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf

¹⁹ Sezione 8.2 (pag. 115) della relazione di valutazione.

²⁰ Sezione 8.3.4 (pag. 118) della relazione di valutazione.

²¹ Sezione 9 (pag. 121) della relazione di valutazione.

²² Sezione 2 (pag. 40) della relazione di valutazione.

²³ Nel presente testo i termini "autorità CTC" e "autorità competenti" sono utilizzati in maniera intercambiabile e con lo stesso significato.

²⁴ Sezioni 4 (pag. 58) e 9.4 (pag. 121) della relazione di valutazione

²⁵ Sezioni 5.9 (pagg. 94-95) e 9.5 (pag. 122) della relazione di valutazione.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

1.3. Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento CTC ha rafforzato l'esecuzione delle leggi a tutela dei consumatori in tutta l'UE²⁸. Tuttavia, sui principali mercati al consumo persiste un livello elevato di non conformità con le principali norme dell'Unione a tutela dei consumatori. Il quadro attuale non prevede un'esecuzione forte e paritaria di queste norme in tutta l'Unione, un fattore essenziale, invece, per sostenere un mercato unico digitale dinamico.

Un livello elevato di non conformità con le norme fondamentali dell'Unione a tutela dei consumatori

L'attuale tasso di inosservanza dell'acquis dell'Unione in materia di tutela dei consumatori da parte delle imprese dimostra che l'esecuzione non è ottimale. Le verifiche coordinate dei siti web per il commercio elettronico online («indagini a tappeto», *sweep*) svolte dalle autorità CTC a partire dal 2007 registrano un tasso di non conformità alle norme fondamentali in materia di consumatori compreso tra il 32% e il 69% nei mercati sottoposti a controllo²⁹. Questi risultati sono corroborati dai dati dei Centri europei dei consumatori: due terzi dei 37 000 reclami individuali ricevuti nel 2014 riguardano acquisti transfrontalieri online³⁰. Inoltre, secondo una stima prudente basata su un campione rappresentativo di cinque settori online (abbigliamento, prodotti elettronici, attività ricreative, contratti di credito ai consumatori e pacchetti turistici), nel 2014 il 37% del commercio elettronico dell'UE non ha rispettato la normativa dell'Unione a tutela dei consumatori. Nei soli settori analizzati³¹ ciò genera un pregiudizio stimato a circa 770 milioni di EUR all'anno per i consumatori che effettuano acquisti online transfrontalieri.

Al fine di affrontare le carenze riscontrate del regolamento CTC è pertanto necessario procedere a una proposta legislativa. Obiettivo generale della proposta è quello di sviluppare meccanismi moderni, efficienti ed efficaci che riducano il pregiudizio arrecato ai consumatori da infrazioni transfrontaliere e diffuse della normativa dell'Unione a tutela dei consumatori. Si tratta, in particolare, sia di ridurre le situazioni in cui le infrazioni transfrontaliere significative e diffuse non vengono individuate o affrontate in maniera sufficiente attraverso la cooperazione a tutela dei consumatori, sia di garantire che le autorità preposte alla tutela dei consumatori raggiungano conclusioni simili riguardo a pratiche abusive identiche.

²⁸ Sezione 1 della relazione di valutazione della Commissione sull'efficacia del regolamento (CE) n. 2006/2004, che accompagna la presente proposta.

²⁹ Sezione 1.1 della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta; cfr. inoltre il sito web sulle indagini a tappeto svolte dalle autorità CTC:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/index_en.htm

³⁰ ECC-Net's anniversary report 2005-2015:

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/docs/ecc_net_-_anniversary_report_2015_en.pdf. I dati presentati nella relazione indicano un ampio ventaglio di problematiche che i consumatori devono affrontare in un contesto transfrontaliero; i primi cinque motivi di reclamo sono: mancata consegna (15% di tutti i casi), prodotti difettosi (11%), problemi con i contratti (10%), prodotto o servizio non conforme all'ordine (9%) e pratiche commerciali sleali (6%).

³¹ Questa stima è basata sull'approccio concepito nel Regno Unito per stimare il pregiudizio finanziario al consumatore, e si fonda sulla verifica svolta nel 2014 in tutti i paesi dell'UE su 2 682 siti web per il commercio elettronico nei settori summenzionati. Per ulteriori informazioni: allegato IV (pag. 82) della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

1.4. Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La Commissione propone di aggiornare l'attuale regolamento CTC approfondendo il livello di armonizzazione, al fine di affrontare le questioni di cui sopra e rafforzare l'esecuzione transfrontaliera della normativa dell'Unione a tutela dei consumatori nel mercato unico.

La proposta sviluppa ulteriormente i principi dell'attuale regolamento CTC nei settori che richiedono un rafforzamento a causa della crescente portata e dell'entità delle infrazioni nel mercato unico e in particolare nella sua parte online. Uno di questi settori è quello della cooperazione per affrontare le infrazioni diffuse. Tra gli altri strumenti, viene proposta una procedura comune a livello dell'Unione per contrastare le infrazioni pregiudizievoli più importanti che riguardano almeno 3/4 degli Stati membri, rappresentanti almeno i 3/4 della popolazione dell'Unione. Si propone che sia la Commissione a decidere di avviare la procedura comune, ricoprendo un ruolo obbligatorio di coordinamento nell'ambito della stessa. Anche gli Stati membri interessati dovranno obbligatoriamente partecipare a questa procedura comune.

Gli strumenti proposti rappresentano un passo avanti importante nella cooperazione in materia di esecuzione, per ciò che riguarda una risposta efficace, efficiente e proporzionata alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e che arrecano danni notevoli ai consumatori e al mercato unico.

Dato che le modifiche proposte riguardano molteplici aspetti, la Commissione, in linea con i principi di una migliore regolamentazione, propone di sostituire l'attuale regolamento CTC con un nuovo regolamento che consolidi queste modifiche.

1.5. Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta risulta altresì pienamente coerente e compatibile con le esistenti politiche dell'Unione, anche nel settore dei trasporti, la cui normativa specifica in materia di diritti dei passeggeri prevede regole di compensazione dei consumatori³². Essa integra i meccanismi di cooperazione (scambi di informazioni tra autorità) disponibili negli strumenti settoriali contemplati dal regolamento CTC.

La proposta non si sovrappone, duplicandole, alle attuali norme settoriali presenti nella legislazione unionale in questione. Le norme esistenti si applicano alla compensazione dei consumatori nei settori interessati anche nel contesto della normativa CTC, in particolare per calcolare l'importo della compensazione (ad esempio per i passeggeri del trasporto aereo). La proposta integra tali norme prevedendo poteri e procedure di cooperazione per trattare sia le infrazioni intra-UE sia le infrazioni diffuse.

Il regolamento è coerente con i meccanismi della cooperazione transfrontaliera nell'ambito della direttiva sui conti di pagamento e della direttiva sul credito ipotecario, le cui disposizioni sono coperte dal regolamento CTC. Alla luce degli attuali meccanismi di cooperazione previsti da tali direttive per le infrazioni intra-UE, il capo III (meccanismo di assistenza reciproca) non si applicherà alle infrazioni intra-UE delle direttive in questione. Il capo IV si applicherà integralmente alle infrazioni diffuse delle direttive in questione. Al fine

³² Ad esempio, articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

di garantire la coerenza dell'azione nel settore dei servizi finanziari, l'Autorità bancaria europea è informata in merito alle azioni coordinate e comuni di cui al capo IV, sezioni I e II, del regolamento, nella misura in cui riguardano la violazione di queste due direttive (ruolo di osservatore).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

2.1. Base giuridica

La base giuridica della proposta, come nel caso dell'attuale regolamento CTC, è l'articolo 114 del TFUE. La proposta mira a rimuovere le distorsioni della concorrenza ed eliminare gli ostacoli al mercato interno (articolo 26 del TFUE) ed è intesa a preservare e aumentare l'efficacia e l'efficienza del sistema di esecuzione transfrontaliera della normativa dell'Unione sulla tutela dei consumatori.

2.2. Sussidiarietà

La tutela dei consumatori è una delle competenze condivise tra l'Unione e gli Stati membri. A norma dell'articolo 169 del TFUE, l'Unione contribuisce, tra l'altro, a tutelare gli interessi economici dei consumatori e a promuovere il loro diritto all'informazione e all'educazione al fine di salvaguardare i loro interessi. La natura transnazionale delle tecnologie digitali presenta sfide per l'esecuzione dei diritti dei consumatori dell'Unione da parte delle autorità pubbliche, le cui azioni sono limitate dai confini dei singoli ordinamenti giurisdizionali nazionali. Tuttavia, gli operatori online applicano i loro modelli imprenditoriali e le loro pratiche commerciali in tutta l'Unione e anche a livello mondiale, senza alcun limite.

Pertanto, al fine di garantire un'esecuzione coerente della normativa a tutela dei consumatori in tutta l'Unione e affrontare efficacemente quelle infrazioni della normativa dell'Unione a tutela dei consumatori che si estendono su diversi Stati membri, è necessario stabilire disposizioni armonizzate per coordinare le attività di esecuzione svolte dalle autorità pubbliche. In assenza di un quadro unionale per la cooperazione, gli Stati membri dovrebbero basarsi su numerose convenzioni bilaterali o sullo scambio oneroso e protratto di documenti ed elementi di prova tra le autorità giudiziarie o consolari. Inoltre, non sarebbe possibile rendere esecutive le decisioni nei confronti di un operatore stabilito in un altro Stato membro. Ciò renderebbe lenta e spesso inefficiente l'esecuzione in caso di controversie transfrontaliere, provocando notevoli ritardi e lacune nell'esecuzione. Inoltre, un sistema di questo tipo potrebbe incoraggiare gli operatori a trasferirsi altrove all'interno dell'Unione al fine di eludere il rispetto delle decisioni di esecuzione adottate in uno Stato membro. A sua volta ciò potrebbe pregiudicare la parità di condizioni e la concorrenza nel mercato unico e intaccare la fiducia dei consumatori nelle transazioni transfrontaliere.

Tutte le misure presenti nella presente proposta riguardano situazioni transfrontaliere o infrazioni diffuse aventi luogo in diversi Stati membri. Gli aspetti transfrontalieri della normativa dell'Unione a tutela dei consumatori non possono essere affrontati in misura sufficiente tramite azioni individuali degli Stati membri. Gli Stati membri, da soli, non possono garantire la cooperazione e il coordinamento delle rispettive attività di esecuzione. Per le questioni che interessano più Stati membri o l'Unione nel suo complesso è particolarmente importante garantire la coerenza dei risultati derivanti dalle azioni di esecuzione, in quanto tali misure si basano sulla normativa dell'Unione a tutela dei consumatori che contiene, in larga misura, disposizioni per la massima armonizzazione. Pertanto, soprattutto per le questioni che hanno un impatto a livello di Unione (le infrazioni

diffuse aventi una dimensione unionale dove almeno 21 Stati membri sono pregiudicati dall'infrazione), la Commissione si trova nella posizione migliore per assumere il ruolo di coordinamento, data l'ampiezza e la portata del problema, la necessità di dover coordinare molte autorità e di garantire una soluzione coerente per consumatori e operatori. In tal senso, un'azione coordinata a livello unionale produrrebbe evidenti vantaggi (rispetto a interventi individuali dei singoli Stati membri) in termini di maggior efficacia ed efficienza per tutti gli attori interessati.

Parallelamente, per le infrazioni diffuse ma che non raggiungono la soglia della dimensione unionale la proposta prevede, in linea con le considerazioni in materia di sussidiarietà, che la coordinazione delle azioni avvenga in primo luogo da parte degli Stati membri. La partecipazione della Commissione quale coordinatore in azioni simili sarebbe facoltativa, ove opportuno, vista l'ampiezza e la portata di tali infrazioni.

Inoltre, come per l'attuale regolamento CTC, la proposta copre e anche le infrazioni intra-UE e, quale nuovo elemento, le infrazioni diffuse che hanno caratteristiche comuni e avvengono in molti o in tutti gli Stati membri. Essa non riguarda le infrazioni nazionali che si verificano in un solo Stato membro.

L'armonizzazione dei poteri delle autorità competenti prevista dal presente regolamento è limitata alle infrazioni intra-UE e alle infrazioni diffuse, per le quali i poteri a disposizione delle autorità pubbliche nel diritto nazionale non possono in larga parte essere utilizzati perché il loro uso è limitato solo alle questioni interne. I poteri minimi proposti per la cooperazione nel contesto transfrontaliero non possono essere introdotti da ciascuno Stato membro individualmente in quanto i limiti degli ordinamenti nazionali non consentono il loro impiego al di là delle frontiere nazionali, per quei casi che pregiudicano i consumatori in altri Stati membri. Pertanto, ad esempio, le prove raccolte grazie a questi poteri individuali disponibili a livello nazionale non potrebbero essere utilizzate in un altro Stato membro, dal momento che non sarebbe giuridicamente possibile ottenerle in quello Stato membro. Per questo motivo, i poteri minimi da utilizzare in un contesto transnazionale devono derivare da uno strumento a livello unionale che oltrepassa i limiti imposti dagli ordinamenti giurisdizionali nazionali. Questi limiti giurisdizionali riguardo alle azioni di esecuzione dei singoli Stati membri sono già riconosciuti nei considerando 2, 5, 6, 7 e 18 dell'attuale regolamento CTC.

2.3. Proporzionalità

La proposta non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di esecuzione. Alcuni Stati membri potrebbero tuttavia necessitare di adeguare le norme procedurali nazionali al fine di garantire che le loro autorità CTC possano effettivamente utilizzare i poteri minimi aggiornati in un contesto transfrontaliero, per cooperare e risolvere le infrazioni intra-UE e diffuse.

L'attuale proposta, analogamente al regolamento CTC, prevede un insieme comune di poteri minimi per tutte le autorità competenti degli Stati membri nel contesto delle infrazioni intra-UE e diffuse. Il livello di armonizzazione scelto è necessario sia per realizzare una cooperazione efficace e lo scambio di elementi di prova tra autorità competenti, sia per porre rimedio alla situazione attuale, nella quale alcune parti dell'acquis dell'Unione in materia di tutela dei consumatori non possono essere fatte rispettare in modo costante e coerente nel mercato interno in quanto le autorità competenti in alcuni Stati membri non dispongono dei

poteri necessari per investigare e far cessare tali infrazioni. Esso, tuttavia, non va oltre quanto necessario per raggiungere questo obiettivo.

La proposta intende pertanto migliorare la cooperazione nel campo dell'esecuzione, senza imporre un onere sproporzionato o eccessivo sulle autorità degli Stati membri.

2.4. Scelta dello strumento

Analogamente all'attuale regolamento CTC, l'unico strumento idoneo per conseguire i suddetti obiettivi è un regolamento. Una direttiva o una direttiva quadro non consentirebbero di realizzare gli obiettivi in quanto, una volta trasposte, continuerebbero a persistere i confini giurisdizionali e di conseguenza i conflitti giurisdizionali.

3. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE, DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO E DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE SULLA CTC

3.1. Consultazioni dei portatori di interessi

Tra l'ottobre 2013 e il febbraio 2014 la Commissione ha effettuato una consultazione pubblica utilizzando internet³³ in vista di una possibile riforma del regolamento CTC³⁴. Le parti interessate sono state invitate a esprimere il loro parere su come migliorare il funzionamento e l'efficacia del regolamento CTC, concentrandosi su tre aree: i) i metodi per individuare tendenze di mercato e infrazioni; ii) la necessità di ulteriori competenze per la cooperazione e di norme procedurali comuni per le autorità di contrasto; iii) in considerazione dei vincoli dei bilanci statali, se e come un'esecuzione coordinata a livello dell'Unione potesse contribuire ad affrontare in maniera più efficace le infrazioni diffuse delle leggi dell'Unione a tutela dei consumatori che danneggiano i consumatori e gli operatori in tutta Europa.

In totale sono state ricevute 222 risposte, nel complesso sufficientemente rappresentative di tutte le parti direttamente interessate dalla revisione del regolamento CTC³⁵.

Tutte le parti interessate (autorità pubbliche, associazioni di consumatori, centri europei dei consumatori, imprese e consumatori singoli) hanno appoggiato l'introduzione di ulteriori poteri minimi, in particolare: il potere di effettuare acquisti campione a fini di indagine; il potere esplicito (a determinate condizioni) di segnalare il nome di operatori che hanno commesso infrazioni; il potere di richiedere il pagamento di sanzioni per recuperare gli utili percepiti illecitamente; e il potere di richiedere misure provvisorie, in attesa del

³³ Oltre alla consultazione pubblica, nel periodo 2013-2015 sono state consultate con regolarità le organizzazioni dei consumatori, le reti e gli alti funzionari delle autorità nazionali, utilizzando reti consolidate della Commissione. Inoltre, sono stati organizzati due seminari (nel 2014 e 2015) rivolti agli esperti degli Stati membri per discutere settori chiave per la revisione del regolamento. Ulteriori discussioni si sono svolte nel quadro del vertice europeo dei consumatori (marzo 2013, Bruxelles) e della conferenza dedicata all'esecuzione (luglio 2014, Roma), nonché in sede del Consiglio "Competitività" (settembre 2014).

³⁴ La relazione contenente la sintesi delle risposte delle parti interessate è disponibile qui: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/140416_consultation_summary_report_final_en.pdf

³⁵ La stragrande maggioranza (83%) proveniva dalle parti interessate già a conoscenza del regolamento CTC: governi, autorità pubbliche e organizzazioni dei consumatori; cfr. sezione 2.3 (pag. 4) della relazione sulla consultazione delle parti interessate.

completamento dei procedimenti ordinari. Si tratta di poteri che hanno ricevuto oltre il 50% delle preferenze da ciascun gruppo di parti in causa³⁶.

Per quanto riguarda la riparazione dei danni ai consumatori³⁷ i più favorevoli all'attuazione di queste misure sono state le autorità di Germania, Austria e Regno Unito. Altri Stati membri (paesi dell'Europa orientale, Italia, Irlanda e Lussemburgo) erano più riluttanti, poiché temevano che tali misure potessero risultare onerose per le autorità; altre autorità non hanno espresso preferenze. Anche le associazioni di categoria delle imprese si sono dimostrate meno favorevoli a questa misura³⁸. Viceversa, le organizzazioni dei consumatori hanno fermamente sostenuto questa misura (la totalità delle 34 che hanno risposto alla consultazione pubblica si sono unanimemente pronunciate a suo favore)³⁹.

Per quanto riguarda le norme per trattare le infrazioni nell'ambito del regolamento CTC, in modo da superare le differenze esistenti a livello delle norme procedurali nazionali, l'88% degli intervistati ha appoggiato la possibilità di introdurre criteri/norme procedurali comuni⁴⁰. Settori nei quali l'introduzione di norme è stata considerata particolarmente importante e che sono stati appoggiati da più del 55% degli intervistati: pubblicazione delle decisioni di esecuzione; accesso agli atti; raccolta di prove; inchieste sui siti web; accettazione dei risultati delle indagini condotte da un'autorità partner⁴¹.

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione (dei 190 che hanno risposto) hanno riconosciuto che le infrazioni diffuse richiedono un'azione specifica⁴². Più della metà delle autorità di esecuzione sarebbero interessate a una procedura UE unica per contrastare tali infrazioni; altre autorità hanno generalmente riconosciuto la necessità di un migliore coordinamento per rimediare alle infrazioni in modo efficace⁴³. Le organizzazioni imprenditoriali sostengono lo sviluppo del coordinamento dell'esecuzione a livello dell'Unione, in quanto riconoscono gli evidenti vantaggi di uno sportello unico e di norme uniformi per la loro attività economica⁴⁴. Anche le organizzazioni dei consumatori sono decisamente favorevoli a una procedura di cooperazione per l'esecuzione a livello dell'Unione⁴⁵.

Praticamente tutte le autorità di contrasto sono in linea di principio a favore del miglioramento del meccanismo di sorveglianza⁴⁶. I centri europei dei consumatori (83%), le associazioni dei consumatori (75%) e le imprese (62%) vorrebbero poter influenzare maggiormente l'ordine delle priorità per l'esecuzione e segnalare le infrazioni attraverso il meccanismo di allerta⁴⁷. Le autorità pubbliche si sono dimostrate più prudenti circa la partecipazione di terzi al meccanismo di sorveglianza del mercato, poiché temono che ciò possa compromettere la riservatezza delle loro indagini⁴⁸.

³⁶ Per una ripartizione per tipo di partecipanti, cfr. *ibidem*, sezione 5.1 (pag. 22).

³⁷ *Ibid.*, sezione 5.2 (pag. 26-27).

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, sezione 5.3 (pag. 27).

⁴¹ *Ibid.*, figura 5.7 (pag. 32).

⁴² *Ibid.*, sezione 6.2 (pag. 37).

⁴³ *Ibid.*, tabelle 6.5 e 6.6 (pag. 43-44).

⁴⁴ *Ibid.*, figura 6.5 (pag. 38) e tabella 6.5 (pag. 43).

⁴⁵ *Ibid.*, figura 6.5 (pag. 38) e tabella 6.5 (pag. 43).

⁴⁶ *Ibid.*, tabella 4.2 (pag. 15).

⁴⁷ *Ibid.*, tabella 4.5 (pag. 19).

⁴⁸ *Ibid.*, tabella 4.6 (pag. 20).

Questi risultati sono stati presi in considerazione nella proposta per la sostituzione del regolamento CTC.

3.2. Relazione della Commissione ai sensi dell'articolo 21 bis del regolamento CTC

Conformemente all'articolo 21 *bis* del regolamento CTC, unitamente alla presente proposta la Commissione adotta una relazione di valutazione dell'efficacia del regolamento CTC. La relazione presenta il risultato dell'esame svolto e conferma che nel 2007 l'attuazione del regolamento CTC ha portato allo sviluppo di strumenti pubblici efficaci per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori in tutta l'UE.

Inoltre, la relazione individua le sfide nel quadro della cooperazione CTC. Esso conferma i principali problemi legati all'efficacia dei meccanismi operativi CTC, che sono stati già evidenziati dalla valutazione esterna. La relazione conclude che l'allegato va aggiornato per estendere il campo di applicazione del regolamento a importanti atti normativi dell'Unione a tutela dei consumatori che attualmente non ne sono coperti. Si propone di includere nell'allegato del regolamento CTC i seguenti atti normativi dell'Unione: direttiva sul credito ipotecario, direttiva relativa al conto di pagamento, regolamento sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, regolamento relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, le disposizioni in materia di fissazione delle tariffe del regolamento sui servizi aerei, e l'articolo 20 della direttiva sui servizi⁴⁹. La relazione sottolinea la necessità di accrescere la rapidità, agilità e coerenza in materia di cooperazione per l'esecuzione della normativa CTC e, di conseguenza, della tutela dei consumatori, in particolare nell'ambiente online.

3.3. Valutazione d'impatto

La relazione sulla valutazione d'impatto elaborata dalla Commissione riguarda aspetti relativi alla presente proposta. Nel novembre 2015 il comitato per il controllo normativo della Commissione ha emesso parere favorevole, fatte salve talune osservazioni che sono state debitamente prese in considerazione⁵⁰.

Sono state prese in considerazione cinque opzioni strategiche. L'opzione preferita intende rivedere il regolamento CTC ampliandone il campo d'applicazione e migliorandone l'efficienza⁵¹. Si tratta dell'opzione attuata dalla presente proposta. Sebbene l'opzione prescelta comporti costi più elevati rispetto sia all'opzione di non intervenire sia all'opzione di un approccio non vincolante (opzioni 1 e 2), essa consentirà di raggiungere tutti gli obiettivi strategici a un costo ragionevole per le autorità nazionali e la Commissione, in particolare rispetto alle opzioni 4 e 5. Si tratta di un'opzione che migliorerà l'efficacia dell'azione pubblica e la governance dei mercati transfrontalieri al dettaglio dell'Unione che diventeranno più equi e trasparenti per gli operatori e i consumatori. I costi dell'azione pubblica e i costi di transazione per i soggetti economici diminuiranno; ciò consentirà un generale miglioramento della competitività dell'economia dell'Unione.

La proposta non modifica le competenze degli Stati membri in materia di esecuzione. Gli Stati membri restano responsabili del loro assetto istituzionale e della designazione delle autorità CTC e di altri soggetti previsti dal regolamento CTC.

Chi è interessato e in che modo

⁴⁹ Sezione 3 della relazione sulla valutazione d'impatto adottata insieme alla presente proposta.

⁵⁰ Sezione 9.5 della relazione sulla valutazione d'impatto.

⁵¹ Sezioni 4 e 5 della relazione sulla valutazione d'impatto.

I **consumatori** che effettuano acquisti transfrontalieri di beni e servizi, sia online sia offline, sono interessati dalla proposta in quanto essa ha come obiettivo principale la maggiore tutela dei consumatori su questi mercati. La proposta eliminerà, in parte, il rischio di pregiudizio a danno dei consumatori, ad esempio quando le merci acquistate all'estero non vengono loro consegnate oppure quando ricevono informazioni ingannevoli sulle modalità di pagamento o quando ricevono addebiti dovuti a impostazioni predefinite senza aver fornito un consenso esplicito. I consumatori beneficeranno di una maggiore tutela quando effettuano acquisti transfrontalieri, soprattutto online. Per il sottogruppo di cinque mercati online oggetto della valutazione d'impatto, è stato stimato che una diminuzione di 10 punti del tasso di non conformità del 37% potrebbe ridurre il pregiudizio da un valore stimato di 770 milioni di EUR all'anno passando a circa 539 milioni di EUR, vale a dire del 30%⁵². Una nuova azione CTC contro un'infrazione diffusa potrebbe ridurre in misura significativa i pregiudizi arrecati ai consumatori in tutta l'UE. Sebbene l'attuale riduzione del pregiudizio per i consumatori in ciascuna azione dipenda dalle circostanze specifiche di ciascun caso, è stato stimato che, per esempio, l'azione coordinata contro la commercializzazione ingannevole degli acquisti all'interno di applicazioni (in-app) ha portato a una riduzione del pregiudizio ai consumatori pari a 68 milioni di EUR⁵³.

I **rappresentanti degli interessi dei consumatori** e i **centri europei dei consumatori (ECC-Net)** possono essere in possesso di informazioni e di competenze valide, ma attualmente non le forniscono sistematicamente alle autorità CTC: essi saranno invitati a farlo nel nuovo regolamento. Ciò aiuterebbe le autorità CTC ad individuare settori prioritari a livello dell'Unione o ad avvertire le autorità CTC riguardo a pratiche abusive emergenti a livello sia transfrontaliero sia diffuso.

Autorità CTC e uffici unici di collegamento: attualmente devono fare fronte a costi amministrativi più elevati a causa di inefficienze nella cooperazione transfrontaliera (ad esempio costi di indagine più elevati). Grazie al maggiore coordinamento nell'esecuzione, le autorità nazionali eviteranno la duplicazione degli sforzi. In particolare, la messa in comune di risorse per affrontare le infrazioni diffuse consentirà di generare risparmi: ad esempio, una sola azione coordinata può sostituire 28 azioni nazionali, con un risparmio netto che varia da circa 180 000 EUR (in caso di successo) a circa 815 000 EUR (in caso di insuccesso)⁵⁴. Alcuni Stati membri potrebbero dover adeguare le normative nazionali per consentire alle proprie autorità competenti di garantire un uso transfrontaliero diffuso degli elementi probatori/dei risultati delle indagini di altre autorità CTC nonché di garantire che gli ulteriori poteri minimi per cooperare in un contesto transfrontaliero possano essere efficacemente utilizzati in linea con le norme procedurali nazionali. A medio termine, i risparmi derivanti dal coordinamento sono stimati; essi compenseranno i costi di adattamento non ricorrenti.

Operatori economici: produttori, operatori, venditori, mercati online, intermediari, soprattutto quelli che operano in più di uno Stato membro, sia online sia offline, soffrono a causa delle incertezze e dei costi più elevati connessi con la complessità e la diversità degli attuali 28 regimi di esecuzione nell'UE. L'eterogeneità dei metodi utilizzati dai diversi Stati membri per far osservare la normativa esige che gli operatori ottengano consulenze giuridiche riguardanti ognuno di questi regimi. Inoltre, tutti gli operatori subiscono la concorrenza sleale proveniente da operatori inadempienti che hanno sviluppato modelli commerciali che consentono loro di sottrarsi alla legislazione e di danneggiare i consumatori

⁵² Cfr. allegato IV, sezione 12.2, della relazione sulla valutazione d'impatto.

⁵³ Cfr. esempio nel riquadro 9 della relazione sulla valutazione d'impatto.

⁵⁴ Allegato VI della relazione sulla valutazione d'impatto.

di paesi diversi. La proposta aumenterà la certezza del diritto per le imprese; inoltre, un'esecuzione transfrontaliera più omogenea e coerente aumenterà la competitività degli operatori onesti, migliorando la parità di condizioni sul mercato unico. La proposta non impone ulteriori obblighi giuridici per le imprese.

Le infrazioni diffuse che pregiudicano i consumatori in tutta l'Unione richiedono una risposta forte e coerente a livello di Unione. Il **ruolo della Commissione** nella rete CTC sarà rafforzato, soprattutto per quel che riguarda il coordinamento delle misure contro le infrazioni diffuse che soddisfano la soglia della dimensione unionale.

3.4. Diritti fondamentali

La proposta avrà un impatto positivo sui diritti fondamentali, in quanto consentirà di rafforzare i diritti dei consumatori, in particolare grazie all'accesso equo e aperto a prodotti e servizi in tutta l'Unione. In conformità dell'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali, ogni limitazione all'esercizio dei diritti fondamentali è soggetta ai principi di proporzionalità e di necessità nonché agli efficaci mezzi di ricorso disponibili dinanzi ai giudici nazionali. Il regolamento garantirà inoltre il diritto a un giusto processo, alla trasparenza e al diritto di difesa per le imprese che siano sottoposte a un'azione delle autorità competenti, ai sensi del regolamento CTC, capo IV.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Si stima che vi saranno circa quattro azioni comuni all'anno contro le infrazioni diffuse aventi dimensione unionale. Ciò comporterà un ulteriore carico di lavoro per la Commissione che, secondo le previsioni, richiederebbe due funzionari a tempo pieno⁵⁵ che coordinino le azioni comuni summenzionate⁵⁶. Le risorse saranno ottenute mediante la redistribuzione e riorganizzazione del personale esistente. La Commissione dovrà inoltre sostenere costi aggiuntivi per il controllo del funzionamento dei meccanismi di assistenza reciproca e di allerta⁵⁷. Il totale dei costi supplementari a carico della Commissione per rafforzare il suo ruolo di coordinamento e di monitoraggio è stimato essere inferiore a 300 000 EUR all'anno, che saranno coperti tramite redistribuzione interna delle risorse.

⁵⁵ Si stima necessario ricorrere a due funzionari a tempo pieno per quattro azioni coordinate di esecuzione, sulla base dell'effettiva soglia fissata per l'avvio della nuova procedura di coordinamento dell'esecuzione istituita in base all'esperienza acquisita tramite le precedenti azioni coordinate di esecuzione che riguardavano il noleggio di auto e gli acquisti in-app. La soglia proposta è sufficientemente elevata da garantire che il coordinamento a livello dell'UE venga avviato per le infrazioni più gravi e diffuse, nonché flessibile a sufficienza da garantire che non vengano tralasciati casi prioritari importanti anche quando la soglia quantitativa non è soddisfatta.

⁵⁶ Attualmente il costo di un'azione esecutiva coordinata è stimato a circa il 37,8% di ETP (Equivalenti tempo pieno: equivale a un dipendente che lavora a tempo pieno 220 giorni lavorativi all'anno) = circa 50 000 EUR per azione; tuttavia, la nuova procedura richiederebbe un maggiore impegno della Commissione per coordinare l'azione e monitorarne l'esito, quindi viene stimato un costo per azione leggermente superiore. Il costo medio di un funzionario della Commissione all'anno è pari a 132 000 EUR (dati DG BUDGET, 26.6.2014).

⁵⁷ Facendo riferimento alla banca dati RAPEX, che è simile e viene utilizzata dalle autorità dell'UE per pubblicare allerte sulla sicurezza dei prodotti, il costo ammonterebbe a circa il 20% di ETP = circa 27 000 EUR all'anno, che potrebbero essere coperti redistribuendo e riorganizzando il personale esistente.

L'incidenza sul bilancio è pertanto già prevista nell'attuale programma per la tutela dei consumatori 2014-2020⁵⁸ ed è in linea con il quadro finanziario pluriennale. I dettagli sono riportati sulla scheda finanziaria allegata alla presente proposta.

5. ALTRI ELEMENTI

5.1. Entrata in vigore e banca dati CTC

La proposta comprende il posticipo di un anno dell'entrata in vigore del regolamento per consentire agli Stati membri, alle autorità competenti e alla Commissione di attuare le necessarie modalità pratiche e le modifiche legislative. Le misure di attuazione⁵⁹ in vigore dovranno essere sostituite per tenere conto delle modifiche introdotte dalla proposta. La banca dati CTC e la piattaforma di scambio delle informazioni dovranno essere modificate per tener conto delle modifiche introdotte dalla proposta.

5.2. Illustrazione delle principali disposizioni della proposta

La proposta consta di 8 capi, che comprendono 53 articoli e un allegato.

Capo I – Disposizioni introduttive

Il capo definisce l'ambito di applicazione e i principali termini utilizzati nel regolamento. Rispetto all'attuale regolamento, le definizioni sono aggiornate per tener conto dell'ampliamento del regolamento alle infrazioni diffuse e cessate (infrazioni di breve durata cessate prima che possano essere messe in atto misure esecutive, ma che possono provocare un danno per i consumatori in seguito, come, ad esempio, campagne pubblicitarie online ingannevoli di breve durata).

Per garantire un'esecuzione coerente e omogenea rispetto alle infrazioni cessate e la certezza del diritto nel contesto transfrontaliero, il regolamento introduce un termine di prescrizione per l'imposizione delle sanzioni (cinque anni dalla cessazione delle infrazioni) e stabilisce regole per il calcolo del termine di prescrizione e per la sua sospensione.

Capo II – Autorità competenti e loro poteri

Questo capo definisce le modalità per designare le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento per il presente regolamento. Esso riporta nuove spiegazioni sui ruoli degli uffici unici di collegamento. Invita gli Stati membri a garantire una cooperazione armoniosa tra i membri della rete di esecuzione nel loro territorio. Impone agli Stati membri di garantire che le altre autorità nazionali sostengano l'operato delle autorità competenti, in quanto ciò è essenziale in particolare nei casi in cui siano necessarie misure di carattere penale per porre fine all'infrazione.

⁵⁸ Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).

⁵⁹ Decisione 2007/76/CE della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l'assistenza reciproca [GU C(2008) 987] <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:089:0026:0028:IT:PDF>, modificata dalla Decisione 2011/141/CE della Commissione, del 1° marzo 2011 [GU (2011) 1165] <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0141&from=IT>.

Definisce inoltre i poteri minimi delle autorità competenti, necessari per la cooperazione e per l'esecuzione della normativa dell'Unione di tutela dei consumatori in un contesto transfrontaliero. Rispetto al regolamento in vigore, sono stati aggiunti ulteriori poteri minimi, come il potere di effettuare acquisti campione e acquisti in forma anonima (*mystery shopping*), di adottare provvedimenti provvisori, di bloccare siti web e di comminare sanzioni nonché il potere di assicurare la compensazione dei consumatori in un contesto transfrontaliero. Alcuni dei poteri minimi vigenti sono stati precisati in modo da garantirne una portata e un'applicazione equivalente in tutti gli Stati membri, ad esempio il potere di richiedere informazioni e documenti o il potere di effettuare ispezioni in loco. Gli Stati membri conservano la facoltà di decidere se le autorità competenti esercitano i poteri minimi direttamente in forza della propria autorità o se tali poteri vengano esercitati mediante richiesta agli organi giurisdizionali.

Capo III — Meccanismo di assistenza reciproca

Il meccanismo di assistenza reciproca si compone di due strumenti: richiesta di informazioni, che permette alle autorità competenti di ottenere informazioni e prove oltre frontiera; e richiesta di misure di esecuzione, che permette a un'autorità competente di chiedere a un'altra autorità competente in un altro Stato membro di adottare misure di esecuzione.

Il meccanismo di assistenza reciproca è utilizzato per affrontare le infrazioni intra-UE: si tratta di infrazioni che pregiudicano i consumatori in uno Stato membro ma presentano un elemento transfrontaliero (ad esempio l'operatore responsabile è ubicato in un altro Stato membro). Il nuovo regolamento stabilisce che l'autorità interpellata ha l'obbligo di rispondere a una richiesta di mutua assistenza entro il termine stabilito dalle misure di esecuzione. Oltre ai poteri di cui nel regolamento, per porre fine all'infrazione l'autorità interpellata può utilizzare altri poteri a lei attribuiti dal diritto nazionale. Una volta lanciata una richiesta di mutua assistenza, l'autorità adita agisce per conto dei consumatori dello Stato membro cui appartiene l'autorità richiedente, come se fossero i propri consumatori.

Per consentire agli Stati membri in possesso di sistemi di esecuzione che coinvolgono organizzazioni dei consumatori di sfruttare appieno il meccanismo di assistenza reciproca, il regolamento definisce il ruolo degli organismi designati ai quali le autorità competenti possono rivolgersi per far cessare un'infrazione o per ottenere gli elementi probatori necessari. Il meccanismo di assistenza reciproca può essere utilizzato per azioni contro un'infrazione diffusa (capo IV) in particolare quando gli elementi probatori si situano in uno Stato membro non interessato dall'infrazione diffusa.

Il nuovo regolamento rafforza il meccanismo per risolvere le controversie tra le autorità competenti appartenenti al meccanismo di assistenza reciproca. Il ruolo della Commissione nel meccanismo di assistenza reciproca è rafforzato in quanto compie un monitoraggio sistematico, fornisce orientamenti alle autorità competenti e ha la possibilità di adottare pareri su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa.

Capo IV — attività di sorveglianza coordinate, attività d'indagine e meccanismo di esecuzione per le infrazioni diffuse

Questo capo presenta gli strumenti per affrontare le infrazioni diffuse, che comprendono: azioni coordinate (sezione I), azioni comuni contro le infrazioni più diffuse aventi una dimensione unionale (sezione II) e indagini concordate dei mercati al consumo (articolo 32).

Sezione I

Le azioni coordinate intese ad affrontare le infrazioni diffuse che non raggiungono la soglia della dimensione unionale sono uno strumento flessibile, che consente alle autorità competenti di scegliere i mezzi più adeguati tra quelli previsti dal regolamento per affrontare le infrazioni diffuse. Queste azioni, in linea di principio, sono coordinate dalle autorità competenti. La Commissione può assumere un ruolo di coordinamento solo se necessario, tenuto conto della portata dell'infrazione o nel caso in cui la violazione possa causare un danno rilevante agli interessi collettivi dei consumatori.

La sezione illustra le opzioni possibili per le indagini coordinate e le misure di esecuzione. Dove opportuno, l'esito delle indagini coordinate e la valutazione del caso vengono esposti in posizione comune. Per garantire il rispetto della normativa dell'Unione a tutela dei consumatori, le autorità competenti possono autorizzare un'autorità ad adottare misure di esecuzione per conto dei consumatori di altri Stati membri interessati dall'infrazione. Le autorità competenti possono inoltre agire simultaneamente in tutti o in alcuni degli Stati membri interessati.

Sebbene non sia possibile delegare la propria partecipazione in un'azione coordinata ad organismi designati, questi organismi possono essere incaricati di adottare le misure di esecuzione di follow-up all'interno di un'azione coordinata. Tuttavia, ciò è possibile solo se le altre autorità competenti concordano e se sono garantiti il rispetto del segreto professionale e commerciale ai sensi del presente regolamento.

Sezione II

La presente sezione definisce un nuovo strumento per affrontare le infrazioni diffuse aventi dimensione unionale che possono danneggiare i consumatori in gran parte dell'Unione. Fissa le soglie che stabiliscono quali presunte violazioni abbiano una dimensione unionale. Le soglie si basano su due criteri: il numero di paesi e la popolazione interessata; entrambi devono essere soddisfatti.

La Commissione si accerta che i criteri pertinenti alla soglia della dimensione unionale siano soddisfatti e avvia l'azione comune attraverso una decisione. Essa ha inoltre l'obbligo di coordinare le indagini e le altre misure che gli Stati membri devono adottare per porre fine all'infrazione. La partecipazione a un'azione comune è obbligatoria per le autorità competenti degli Stati membri interessati dall'infrazione. La sezione definisce inoltre le ragioni in base alle quali le autorità competenti possono rifiutare di partecipare all'azione comune. La Commissione chiude l'azione tramite una decisione se i criteri per la chiusura sono soddisfatti.

Il principale strumento dell'azione comune è la posizione comune delle autorità competenti interessate, che include il risultato dell'indagine. La posizione comune deve essere comunicata all'operatore commerciale responsabile dell'infrazione e l'operatore deve avere la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni che fanno parte della posizione comune.

L'obiettivo principale dell'azione comune è di far cessare l'infrazione e garantire, ove necessario, la riparazione dei danni al consumatore attraverso gli impegni assunti dall'operatore responsabile dell'infrazione. Nei casi in cui l'offerta di impegnarsi sia improbabile (ad esempio per infrazioni commesse da operatori disonesti) le autorità competenti possono attuare direttamente le misure di esecuzione necessarie per porre fine all'infrazione. Questa opzione dovrà essere a disposizione delle autorità competenti al fine di garantire che gli operatori non abusino della procedura per eludere le misure di esecuzione.

Per il follow-up delle misure di esecuzione, le autorità competenti designano l'autorità competente che si trova nella posizione migliore per adottare misure di esecuzione che pongano fine all'infrazione. Un accordo tra le autorità competenti che autorizza un'autorità competente ad agire per conto delle altre, permette a quest'ultima di agire per conto dei consumatori di altri Stati membri come se fossero i propri consumatori. Se necessario, le autorità competenti possono anche adottare misure di esecuzione contemporaneamente.

Sezione III

Questa sezione prevede disposizioni comuni per le procedure relative ad azioni coordinate e comuni, come il diritto di essere ascoltati per gli operatori, il ruolo del coordinatore, l'assunzione delle decisioni e il regime linguistico. Inoltre, esso stabilisce una nuova base giuridica per le indagini concordate dei mercati dei beni di consumo (indagini a tappeto).

Capo V — Meccanismo di sorveglianza

Il nuovo meccanismo di sorveglianza sostituisce l'attuale sistema di allerte del CTC. Combina le allerte nell'ambito dell'attuale regolamento CTC con uno scambio più ampio di informazioni rilevanti e necessarie per un'individuazione tempestiva delle infrazioni diffuse.

Altri soggetti possono partecipare al meccanismo di allerta attraverso allerte esterne. Nel meccanismo di allerta possono essere coinvolte due categorie di soggetti. Gli organismi designati e i centri europei dei consumatori intervengono in virtù del regolamento. La seconda categoria che può partecipare al meccanismo di allerta comprende i soggetti designati dagli Stati membri e dalla Commissione, scelti tra le organizzazioni dei consumatori, le associazioni commerciali e altri soggetti con competenze adeguate e un legittimo interesse nella tutela dei consumatori. Per tutti questi soggetti, l'accesso al meccanismo di allerta si limita alla segnalazione di "allerte per informazione". In linea con gli obblighi del segreto professionale, i soggetti non hanno accesso ad altre informazioni o ad allerte scambiate tra le autorità competenti.

Capo VI — altre attività a livello di Unione

Analogamente all'attuale regolamento CTC, questo capo prevede il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni sulle altre attività connesse alla cooperazione in materia di esecuzione.

Capo VII — Segreto professionale e commerciale e altre disposizioni

Il segreto professionale è della massima importanza per tutelare gli interessi dei terzi, ma anche per garantire l'efficacia delle indagini e per evitare la distruzione di prove. Il regolamento garantisce la tutela del segreto professionale e dei segreti commerciali. Esso dispone inoltre che le informazioni raccolte con i poteri minimi ai sensi del regolamento siano utilizzate esclusivamente allo scopo di garantire il rispetto della normativa sulla tutela degli

interessi dei consumatori. Il regolamento garantisce inoltre che si possa fare un uso transfrontaliero dei risultati delle indagini e degli elementi di prova ottenuti mediante l'uso di poteri minimi, in particolare quando occorre risolvere infrazioni diffuse.

Il regolamento sostituisce l'obbligo di rendicontazione biennale dell'attuale regolamento con l'obbligo di piani nazionali di attuazione biennali, che assicurino la definizione delle priorità nel contesto delle attività e un uso più efficiente delle risorse per contrastare le infrazioni nel mercato unico. Dato il carattere transfrontaliero delle infrazioni di cui al presente regolamento, i cui effetti si estendono al di là delle frontiere degli ordinamenti nazionali di un unico Stato membro, il regolamento stabilisce i principi per l'imposizione di sanzioni per queste infrazioni.

Allegato

L'allegato, contenente l'elenco degli atti normativi che tutelano gli interessi dei consumatori, definisce il campo di applicazione del regolamento *ratione materiae*. Rispetto al regolamento in vigore, l'allegato è aggiornato per abrogare la legislazione che non è più in vigore e modificato in modo da estendere l'applicazione del regolamento a ulteriori strumenti della normativa dell'Unione in materia di tutela dei consumatori.

L'estensione dell'allegato a ulteriori strumenti della normativa dell'Unione in materia di tutela dei consumatori dovrebbe già applicarsi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶⁰,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹ stabilisce un quadro normativo e procedure armonizzati per facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. L'articolo 21 *bis* prevede un riesame dell'efficacia e dei meccanismi di funzionamento del regolamento e, ai sensi di tale articolo, la Commissione ha concluso che il regolamento (CE) n. 2006/2004 non è sufficiente ad affrontare efficacemente i problemi posti dall'esecuzione della normativa del mercato unico e, in particolare, del mercato unico digitale,
- (2) La strategia per il mercato unico digitale, adottata dalla Commissione il 6 maggio 2015, ha individuato tra le priorità la necessità di rafforzare la fiducia dei consumatori grazie a una maggiore rapidità, agilità e coerenza in materia di esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. La strategia per il mercato unico, adottata dalla Commissione il 28 ottobre 2015, ha ribadito che è opportuno che l'esecuzione della normativa dell'Unione a tutela dei consumatori venga ulteriormente rafforzata dal regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori,
- (3) L'esecuzione inefficace della legislazione nel quadro delle infrazioni transfrontaliere, in particolare nell'ambiente digitale, permette agli operatori di sottrarsi ai controlli, spostando le loro attività altrove all'interno dell'Unione, dando luogo a una distorsione

⁶⁰ GU C 108 del 30.4.2004, pag. 86.

⁶¹ Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

della concorrenza per gli operatori onesti che operano a livello nazionale o transfrontaliero, e quindi ledendo direttamente i consumatori e minando la loro fiducia nei confronti delle transazioni transfrontaliere e del mercato unico. Per individuare, investigare e far cessare le infrazioni intra-UE e le infrazioni diffuse è pertanto necessario un maggior grado di armonizzazione che stabilisca un'efficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione tra le competenti autorità pubbliche di esecuzione,

- (4) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito una rete di autorità pubbliche competenti in tutta l'Unione. È necessario stabilire un coordinamento efficace tra le diverse autorità che partecipano alla rete, nonché tra le altre autorità pubbliche a livello di Stati membri. Il ruolo di coordinamento dell'ufficio unico di collegamento dovrebbe essere affidato a un'autorità competente in ciascuno Stato membro con poteri e risorse sufficienti per svolgere questo ruolo fondamentale nella rete delle autorità competenti,
- (5) I consumatori dovrebbero anche essere tutelati contro le infrazioni intra-UE di breve durata e contro le infrazioni diffuse che si verificano solo su un breve periodo di tempo ma i cui effetti nocivi possono continuare a lungo anche dopo la cessazione dell'infrazione. Le autorità competenti devono disporre dei poteri necessari per aprire un'inchiesta e ordinare la cessazione di tali infrazioni in futuro,
- (6) È auspicabile che le autorità competenti possano ricorrere a una serie di poteri minimi di indagine e di esecuzione per applicare il presente regolamento in modo efficace, per cooperare tra di loro e per dissuadere gli operatori dal commettere infrazioni intra-UE e infrazioni diffuse. Questi poteri dovrebbero essere adeguati ad affrontare i problemi in materia di esecuzione posti dal commercio elettronico e dall'ambiente digitale, ove desta particolare preoccupazione la possibilità che un operatore possa facilmente occultare o modificare la propria identità. Questi poteri dovrebbero assicurare che le prove possono essere validamente scambiate tra le autorità competenti per conseguire un'esecuzione efficace a livello uniforme in tutti gli Stati membri,
- (7) Gli Stati membri possono decidere che le autorità competenti esercitino tali poteri direttamente, in forza della loro autorità, o mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti. Se gli Stati membri scelgono che le autorità competenti esercitino i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti, dovrebbero garantire che tali competenze possano essere esercitate in modo efficace e tempestivo, e che il costo dell'esercizio di tali poteri sia proporzionato e non ostacoli l'applicazione del presente regolamento,
- (8) Nel rispondere a richieste presentate tramite il meccanismo di assistenza reciproca, le autorità competenti, ove necessario, dovrebbero anche ricorrere ad altri poteri o misure di cui dispongono a livello nazionale, incluso il potere di avviare procedimenti o rinviare le questioni al giudice penale. È della massima importanza che gli organi giurisdizionali e le altre autorità, in particolare quelle coinvolte in procedimenti penali, dispongano dei mezzi e dei poteri necessari per cooperare con le autorità competenti in maniera efficace e tempestiva,
- (9) Le autorità competenti dovrebbero poter avviare le indagini di propria iniziativa se vengono a conoscenza di infrazioni intra-UE o infrazioni diffuse per altri mezzi e non solo a seguito di reclami dei consumatori. Ciò è particolarmente necessario per

garantire una cooperazione efficace tra le autorità competenti al momento di affrontare le infrazioni diffuse,

- (10) Le autorità competenti dovrebbero avere accesso a tutte le prove, ai dati e alle informazioni necessarie per determinare se si è verificata un'infrazione intra-UE o un'infrazione diffusa, in particolare per identificare l'operatore responsabile, a prescindere da chi è in possesso di tali prove, informazioni o dati, di dove essi si trovino o del loro formato. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di chiedere direttamente ai terzi all'interno della catena del valore digitale di fornire tutte le prove, i dati e le informazioni necessari,
- (11) Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di verificare la conformità con la normativa a tutela dei consumatori e di raccogliere le prove delle infrazioni intra-UE o delle infrazioni diffuse, soprattutto quelle che hanno luogo durante o dopo l'acquisto di beni e servizi. Esse dovrebbero pertanto avere la facoltà di effettuare acquisti campione nonché di acquistare beni o servizi in forma anonima,
- (12) Per quanto riguarda in particolare l'ambiente digitale, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di porre fine alle infrazioni in modo rapido ed efficace, in particolare se l'operatore che vende beni o servizi occulta la propria identità o sposta la propria attività altrove all'interno dell'Unione o in un paese terzo, al fine di evitare le misure di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un rischio di danno grave e irreparabile per i consumatori, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure transitorie per evitarlo o ridurlo, compresa, se necessario, la sospensione di siti web, domini o analoghi siti, servizi o conti digitali. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di chiudere siti web, domini o analoghi siti, servizi o conti digitali, oppure di chiedere a un terzo prestatore di servizi di fare lo stesso.
- (13) Al fine di garantire che gli operatori siano sufficientemente dissuasi dal commettere o ripetere infrazioni e che si impegnino a non trarre vantaggio da tali infrazioni, le norme sulle sanzioni che sono state adottate dagli Stati membri conformemente alle prescrizioni della normativa dell'Unione a tutela degli interessi dei consumatori devono essere applicate anche alle infrazioni intra-UE e alle infrazioni diffuse. Per le stesse ragioni, i consumatori dovrebbero avere diritto alla riparazione dei danni causati da tali violazioni.
- (14) Per quanto riguarda la riparazione dei danni al consumatore, le autorità competenti devono scegliere misure proporzionate, eque e ragionevoli intese a impedire o ridurre il rischio di reiterazione o di ripetizione delle infrazioni, tenendo conto in particolare dei benefici previsti per i consumatori e dei ragionevoli costi amministrativi associati all'attuazione delle misure. Se i consumatori interessati non possono essere identificati, o se l'identificazione sia possibile solo a costi sproporzionati per l'operatore responsabile, l'autorità competente può disporre che la restituzione dei profitti ottenuti attraverso l'infrazione avvenga attraverso un pagamento versato all'Erario o a un beneficiario designato dall'autorità competente o dalla legislazione nazionale,
- (15) È auspicabile migliorare l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di assistenza reciproca. Le informazioni richieste dovrebbero essere fornite tempestivamente e le necessarie misure di esecuzione dovrebbero essere adottate in tempo utile. Occorre quindi che la Commissione fissi termini vincolanti per la risposta delle autorità competenti alle richieste di informazioni e alle richieste di intervento in materia di

esecuzione; dovrebbe inoltre chiarire, adottando misure di esecuzione, gli aspetti procedurali e vari altri aspetti relativi a queste richieste,

- (16) La Commissione deve migliorare la sua capacità di coordinare e monitorare il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca, nonché di fornire orientamenti, formulare raccomandazioni ed emettere pareri destinati agli Stati membri in caso di problemi. La Commissione, inoltre, deve migliorare la sua capacità di dare efficacemente e rapidamente aiuto alle autorità competenti per dirimere le controversie relative all'interpretazione dei loro obblighi derivanti dal meccanismo di assistenza reciproca,
- (17) Occorre fornire norme armonizzate che stabiliscano le procedure per il coordinamento della sorveglianza, delle indagini e dell'esecuzione, per le violazioni diffuse. Le azioni coordinate contro le infrazioni diffuse dovrebbero garantire che le autorità competenti possano scegliere gli strumenti più appropriati ed efficaci per farle cessare e garantire una compensazione ai consumatori,
- (18) La verifica coordinata dei siti web per il commercio elettronico online (indagini a tappeto) è un'altra forma di coordinamento dell'esecuzione che si è dimostrata essere uno strumento efficace contro le infrazioni e dovrebbe essere mantenuta e rafforzata in futuro,
- (19) Le infrazioni diffuse aventi dimensione unionale possono provocare danni su vasta scala per una larga parte dei consumatori dell'Unione. Necessitano quindi di una specifica procedura di coordinamento a livello di Unione, con l'obbligo per la Commissione di assolvere al ruolo di coordinatore. Per garantire che la procedura sia avviata in modo tempestivo, coerente ed efficiente e che le condizioni siano verificate in modo uniforme, la Commissione dovrebbe essere incaricata di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'avvio della procedura. Le prove e le informazioni raccolte nel corso delle azioni comuni dovrebbero essere utilizzate in modo transfrontaliero nei procedimenti nazionali, laddove necessario,
- (20) Nel contesto delle violazioni diffuse e delle violazioni diffuse aventi dimensione unionale, dev'essere rispettato il diritto di difesa degli operatori interessati. A tal fine è necessario, in particolare, concedere all'operatore il diritto di essere ascoltato e di utilizzare la lingua di sua scelta nel corso del procedimento,
- (21) Se un operatore responsabile di un'infrazione diffusa o di una infrazione diffusa avente dimensione unionale non cessa volontariamente tale comportamento, le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero designare un'autorità competente di uno di questi Stati membri affinché adotti le misure di esecuzione adeguate a tutelare i diritti dei consumatori che risiedono negli altri Stati membri interessati dall'infrazione. Detta autorità competente dovrebbe essere designata tenendo conto della sua capacità di agire efficacemente nei confronti dell'operatore: dovrebbe ad esempio essere localizzata nello Stato membro nel quale l'operatore in questione è stabilito. L'autorità competente designata dovrebbe agire considerando i consumatori degli altri Stati membri come fossero i propri. Ove necessario, per evitare l'applicazione extraterritoriale della legge, molti o tutti gli Stati membri interessati dall'infrazione dovrebbero poter adottare contemporaneamente misure di esecuzione per tutelare i propri consumatori o i consumatori che risiedono in altri Stati membri. Ciò potrebbe essere necessario, ad esempio, per far cessare infrazioni di natura simile

commesse dalle controllate di un'impresa stabilite in più di uno Stato membro, che pregiudicano i consumatori di questi soli Stati membri, senza un elemento transfrontaliero evidente (infrazioni parallele),

- (22) Il meccanismo di sorveglianza e il meccanismo di allerta dovrebbero essere rafforzati al fine di garantire la tempestiva ed efficace individuazione delle infrazioni diffuse. Si dovrebbero indicare con maggiore chiarezza le informazioni che dovrebbero essere scambiate e il seguito previsto dopo lo scambio di informazioni, al fine di garantire che si intervenga e si affrontino debitamente le allerte che richiedono un'azione. La Commissione dovrebbe coordinare il funzionamento del meccanismo di sorveglianza,
- (23) Le organizzazioni dei consumatori svolgono un ruolo essenziale nell'informare i consumatori in merito ai loro diritti, educandoli e tutelando i loro interessi, anche nella composizione delle controversie. I consumatori dovrebbero essere incoraggiati a collaborare con le autorità competenti per rafforzare l'applicazione del presente regolamento. Le organizzazioni dei consumatori, in particolare quelle alle quali possono essere delegati compiti di esecuzione ai sensi del presente regolamento e i centri europei dei consumatori, dovrebbero essere in grado di notificare sospette infrazioni alle autorità competenti e condividere le informazioni necessarie a individuare, investigare e far cessare le infrazioni intra-UE e diffuse,
- (24) Le infrazioni diffuse in tutta l'Unione dovrebbero essere risolte in modo efficace ed efficiente. A tal fine, la pianificazione e la definizione di priorità riguardo l'esecuzione dovrebbero essere coordinate a livello degli Stati membri e le risorse a disposizione delle autorità competenti dovrebbero essere aggregate. Per raggiungere questo obiettivo dovrebbero essere predisposti piani di esecuzione biennali rinnovabili,
- (25) I dati relativi ai reclami dei consumatori possono aiutare i responsabili politici a livello nazionale e dell'Unione nella valutazione del funzionamento dei mercati al consumo e nell'individuazione delle infrazioni. Per facilitare lo scambio di tali dati a livello unionale, la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa all'utilizzo di una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori⁶². Tale raccomandazione dovrebbe essere attuata per sostenere appieno la cooperazione in materia di esecuzione e agevolare il rilevamento di infrazioni intra-UE e infrazioni diffuse,
- (26) I problemi posti dall'esecuzione della normativa oltrepassano le frontiere dell'Unione europea e sarebbe opportuno tutelare gli interessi dei consumatori unionali dal comportamento di operatori disonesti che hanno stabilito la propria sede in paesi terzi. Pertanto, occorrerebbe negoziare accordi internazionali con i paesi terzi in materia di assistenza reciproca nell'esecuzione della normativa che tutela gli interessi dei consumatori. Questi accordi internazionali dovrebbero comprendere l'oggetto del presente regolamento e dovrebbero essere negoziati a livello dell'Unione per garantire una protezione ottimale dei consumatori unionali e una buona cooperazione con i paesi terzi,
- (27) Dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione e l'esercizio dei poteri minimi delle

⁶² Raccomandazione della Commissione relativa all'utilizzo di una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori (2010/304/UE; GU L 136 del 2.6.2010, pag. 1).

autorità competenti, stabilire i termini previsti e fissare altre modalità procedurali per affrontare le infrazioni intra-UE e le infrazioni diffuse, nonché chiarire i dettagli del meccanismo di vigilanza e della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti. Tali competenze sono esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶³.

- (28) La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di atti a norma degli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 20, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43 e 46 del presente regolamento, dato che tali atti sono di portata generale,
- (29) Il presente regolamento completa sia le norme settoriali dell'Unione che prevedono la cooperazione tra autorità di regolamentazione settoriali sia le norme settoriali dell'Unione sulla compensazione dei consumatori per i danni derivanti dall'infrazione di tali norme. Il presente regolamento lascia impregiudicati altri sistemi e reti di cooperazione stabiliti nella normativa settoriale dell'Unione. Il presente regolamento promuove la cooperazione e il coordinamento tra le reti per la tutela dei consumatori e le reti degli organismi di regolamentazione e delle autorità, stabilite dalla legislazione settoriale dell'Unione,
- (30) Il presente regolamento non pregiudica le norme vigenti nell'Unione per quanto riguarda i poteri degli organismi nazionali di regolamentazione stabiliti dalle normative settoriali dell'Unione. Ove opportuno e possibile, tali organismi dovrebbero utilizzare i poteri di cui dispongono ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione per far cessare o vietare le infrazioni intra-UE o le infrazioni diffuse o per assistere a tal fine le autorità competenti,
- (31) Per il calcolo della compensazione del danno arrecato agli interessi collettivi dei consumatori sono di applicazione le norme settoriali dell'Unione relative ai passeggeri quali il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁴, il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁵, il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁶ e il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁷. Nei casi in cui la normativa settoriale dell'Unione non comprende la compensazione per i danni causati dalle infrazioni intra-UE o dalle infrazioni diffuse, la compensazione dev'essere stabilita in base alla normativa nazionale applicabile,
- (32) Il presente regolamento non pregiudica il ruolo e i poteri delle autorità competenti e dell'Autorità bancaria europea per quanto riguarda la protezione degli interessi

⁶³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁶⁴ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

⁶⁵ Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

⁶⁶ Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

⁶⁷ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

economici collettivi dei consumatori in materia di servizi relativi ai conti di pagamento e contratti di credito relativi a immobili residenziali ai sensi della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁸ e della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹.

- (33) In considerazione dei meccanismi di cooperazione esistenti a norma della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il meccanismo di assistenza reciproca (capo III) non si applica alle infrazioni intra-UE di dette direttive.
- (34) Il presente regolamento fa salva l'applicazione delle sanzioni stabilite sia nelle normative settoriali dell'Unione sia nella normativa dell'Unione sulla tutela dei consumatori e applicate a infrazioni nazionali. Le autorità competenti dovrebbero, come appropriato, applicare le disposizioni del diritto nazionale che attuano tali disposizioni, tenendo conto delle reali dimensioni e della portata dell'infrazione e del danno causato dall'infrazione ai consumatori di altri Stati membri,
- (35) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁷⁰. Il presente regolamento va quindi interpretato ed applicato facendo riferimento a tali diritti e principi. Nell'esercitare i poteri minimi di cui al presente regolamento, le autorità competenti garantiscono un opportuno equilibrio tra gli interessi tutelati dai diritti fondamentali, quali un livello elevato di tutela dei consumatori, da un lato e, dall'altro, la libertà d'impresa e la libertà di informazione.
- (36) Poiché lo scopo del presente regolamento, vale a dire la cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri che da soli non possono garantire la cooperazione e il coordinamento, e che invece tale scopo può essere realizzato meglio a livello unionale a causa del suo ambito di applicazione territoriale e soggettivo, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (37) È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2006/2004.

⁶⁸ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a immobili residenziali (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

⁶⁹ Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

⁷⁰ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano fra loro e con la Commissione al fine sia di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno sia di migliorare la tutela degli interessi economici dei consumatori.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle infrazioni intra-UE e alle infrazioni diffuse di cui all'articolo 3, lettere b) e c).
2. Il presente regolamento si applica anche alle infrazioni intra-UE di breve durata e alle infrazioni diffuse, anche se cessate prima che le misure esecutive siano applicate o completate.
3. Il presente regolamento non incide sulle norme unionali di diritto privato internazionale, in particolare sulle norme relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alle leggi applicabili.
4. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile e, in particolare, quelle relative al funzionamento della Rete giudiziaria europea.
5. Il presente regolamento non pregiudica il rispetto, da parte degli Stati membri, di obblighi supplementari relativi all'assistenza reciproca per la tutela degli interessi economici collettivi dei consumatori, anche quelli in ambito penale derivanti da altre disposizioni giuridiche tra cui accordi bilaterali o multilaterali.
6. Il presente regolamento non pregiudica il ruolo e i poteri delle autorità competenti e dell'autorità bancaria europea a norma della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento.

7. Il capo III del presente regolamento non si applica alle infrazioni intra-UE dei seguenti atti normativi:

- (a) direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a immobili residenziali;
- (b) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

8. Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (a) "norme sulla tutela degli interessi dei consumatori", le direttive elencate nell'allegato e recepite nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri e i regolamenti elencati nell'allegato;
- (b) "infrazione intra-UE", atti od omissioni, in corso o cessati, contrari alle norme sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano danneggiato, danneggino o possano danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione, in cui è stabilito l'operatore responsabile dell'atto o dell'omissione o in cui si riscontrano elementi di prova o beni dell'operatore riconducibili all'atto o all'omissione;
- (c) "infrazione diffusa",
 - (1) atti od omissioni contrari alle norme sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano danneggiato, danneggino o possano danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione o in cui è stabilito l'operatore responsabile dell'atto o dell'omissione o in cui si riscontrano elementi di prova o beni riconducibili all'atto o all'omissione; a prescindere dal fatto che l'atto o l'omissione siano in corso o cessati; oppure
 - (2) atti od omissioni contrari alle norme sulla tutela degli interessi dei consumatori che hanno caratteristiche comuni, come la stessa pratica illecita, la lesione del medesimo interesse o che si verificano contemporaneamente in almeno due Stati membri;

⁷¹ Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, GU L 110 dell'1.5.2009, p. 30.

- (d) "autorità richiedente", l'autorità competente che presenta una richiesta di assistenza reciproca;
- (e) "autorità interpellata", l'autorità competente che riceve una richiesta di assistenza reciproca;
- (f) "operatore", qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca nell'ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite altre persone che agiscano a suo nome o per suo conto;
- (g) "sorveglianza del mercato", le attività, azioni o misure di un'autorità competente incaricata di individuare se vengono commesse o sono state commesse infrazioni intra-UE o infrazioni diffuse;
- (h) "reclamo del consumatore", una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un operatore ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori;
- (i) "danno agli interessi collettivi dei consumatori", danno effettivo o potenziale agli interessi di una serie di consumatori che sono interessati dalle infrazioni intra-UE o dalle infrazioni diffuse e che deve essere presunto in particolare quando l'infrazione ha, potenzialmente o effettivamente, danneggiato, danneggia o può danneggiare un numero considerevole di consumatori in una situazione simile.

Articolo 4

Termini di prescrizione per le infrazioni

1. Le autorità competenti possono investigare le infrazioni di cui all'articolo 2 e vietare agli operatori di commettere dette infrazioni in futuro. Le autorità competenti possono comminare sanzioni per dette infrazioni entro cinque anni dalla cessazione dell'infrazione.
2. Il termine di prescrizione per comminare le sanzioni decorre dal giorno in cui l'infrazione è cessata.
3. Le azioni intraprese dall'autorità competente nell'ambito di procedimenti investigativi o esecutivi relativi all'infrazione sospendono il termine di prescrizione per comminare sanzioni fino all'adozione della decisione definitiva sulla questione. Il termine di prescrizione per comminare sanzioni è sospeso per il periodo in cui la decisione, l'ordine o altre azioni dell'autorità competente sono oggetto di un procedimento dinanzi a un tribunale.

CAPO II

AUTORITÀ COMPETENTI E LORO POTERI

Articolo 5

Autorità competenti e uffici unici di collegamento

1. Ciascuno Stato membro designa come autorità competenti le autorità pubbliche istituite a livello nazionale, regionale o locale, che hanno responsabilità specifiche per l'esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori.
2. Le autorità competenti adempiono ai propri obblighi a norma del presente regolamento, come se agissero per conto dei consumatori del proprio Stato membro e su loro iniziativa.
3. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente in qualità di ufficio unico di collegamento.
4. L'ufficio unico di collegamento ha il compito di coordinare le attività di indagine e di esecuzione relative alle infrazioni intra-UE e alle infrazioni diffuse da parte delle autorità competenti, delle autorità pubbliche di cui all'articolo 6, degli organismi designati di cui all'articolo 13 e dei soggetti che partecipano al meccanismo di allerta come previsto all'articolo 34.
5. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento dispongano delle risorse necessarie per attuare il presente regolamento e per l'effettivo esercizio dei loro poteri ai sensi dell'articolo 8, tra cui sufficienti risorse di bilancio e di altro genere, competenze, procedure o altre disposizioni.
6. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono che le rispettive funzioni siano chiaramente definite e che dette autorità operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace espletamento delle rispettive funzioni.

Articolo 6

Collaborazione con le altre autorità pubbliche e gli organismi designati

1. Ciascuno Stato membro può obbligare altre autorità pubbliche ad assistere le autorità competenti nell'adempimento dei loro obblighi.
2. Un'autorità competente può chiedere alle altre autorità pubbliche di cui al paragrafo 1 di adottare tutte le misure di esecuzione necessarie disponibili ai sensi della normativa nazionale per far cessare o vietare le infrazioni intra-UE e le infrazioni diffuse.
3. Gli Stati membri garantiscono che le altre autorità pubbliche dispongano dei mezzi e dei poteri necessari per collaborare in modo efficace con le autorità competenti nell'applicazione del presente regolamento. Le altre autorità pubbliche comunicano regolarmente all'autorità competente le misure adottate in applicazione del presente regolamento.
4. Ciascuno Stato membro può designare organismi che abbiano un interesse legittimo nella cessazione o nel divieto delle infrazioni ("organismi designati"), affinché essi raccolgano le informazioni e adottino le misure di esecuzione necessarie conformemente alla legislazione nazionale per conto di un'autorità competente interpellata.
5. Gli Stati membri assicurano la collaborazione tra le autorità competenti e gli organismi designati, in particolare per garantire che le infrazioni di cui all'articolo 2 siano portate tempestivamente a conoscenza delle autorità competenti.

Articolo 7

Informazioni ed elenchi

1. Ciascuno Stato membro comunica tempestivamente alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi delle autorità competenti, dell'ufficio unico di collegamento, degli organismi designati di cui all'articolo 13 e dei soggetti che partecipano al meccanismo di allerta di cui all'articolo 34, nonché le eventuali modifiche di questi dati.
2. La Commissione elabora e aggiorna sul proprio sito web un elenco pubblico degli uffici unici di collegamento, delle autorità competenti, degli organismi e delle entità designati.

Articolo 8

Poteri minimi delle autorità competenti

1. Ciascuna autorità competente è dotata dei necessari poteri investigativi ed esecutivi per l'applicazione del presente regolamento e li esercita conformemente al presente regolamento e alla legislazione nazionale.
2. Ciascuna autorità competente dispone almeno dei seguenti poteri e li esercita alle condizioni di cui all'articolo 9, al fine di:
 - (a) avere accesso ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a un'infrazione a norma del presente regolamento, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal mezzo o dal luogo in cui essi sono conservati;
 - (b) esigere la fornitura di informazioni, dati o documenti pertinenti in qualsiasi formato o forma e indipendentemente dal mezzo o dal luogo in cui sono conservati, da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le banche, i fornitori di servizi internet, i registri e le autorità di registrazione del dominio e i prestatori di servizi di hosting, ai fini, tra l'altro, di individuare e tracciare i flussi finanziari e dei dati, o accertare l'identità delle persone coinvolte in tali flussi, le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web;
 - (c) esigere la fornitura di informazioni, dati o documenti pertinenti in qualsiasi formato o forma e indipendentemente dal mezzo o dal luogo in cui sono conservati, da parte di qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia dello Stato membro dell'autorità competente, ai fini, tra l'altro, di individuare e tracciare i flussi finanziari e dei dati, o accertare l'identità delle persone coinvolte in tali flussi, le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web;
 - (d) effettuare le necessarie ispezioni in loco, anche accedendo a locali, terreni o mezzi di trasporto, o chiedere ad altre autorità di effettuarle per consultare, selezionare, fare o ottenere copie di informazioni, dati o documenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati; apporre sigilli sui locali, le informazioni, i dati o i documenti per il periodo necessario e nella misura adeguata all'espletamento dell'ispezione; chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'operatore interessato di fornire spiegazioni su fatti,

informazioni o documenti relativi all'oggetto dell'indagine e registrarne le risposte;

- (e) acquistare beni o servizi, effettuando acquisti campione, per individuare le infrazioni ai sensi del presente regolamento e raccogliere prove;
- (f) acquistare beni o servizi in forma anonima per individuare le infrazioni e raccogliere prove;
- (g) adottare misure provvisorie per prevenire il rischio di danni gravi e irreparabili per i consumatori, in particolare la sospensione di un sito internet, di un dominio o di analoghi siti, servizi o account digitali;
- (h) avviare indagini o procedure per far cessare o vietare le infrazioni intra-UE o le infrazioni diffuse di propria iniziativa e, se necessario, pubblicare informazioni in proposito;
- (i) ottenere l'impegno da parte dell'operatore responsabile dell'infrazione intra-UE o dell'infrazione diffusa di porre fine all'infrazione e, se necessario, di compensare i consumatori per i danni arrecati;
- (j) chiedere per iscritto la cessazione dell'infrazione da parte dell'operatore;
- (k) far cessare o vietare l'infrazione;
- (l) chiudere un sito internet, un dominio o analoghi siti, servizi o account digitali, o parte di essi, anche chiedendo a terzi o ad altre autorità pubbliche di attuare tale misura;
- (m) comminare sanzioni, anche in forma di multe e penalità, per le infrazioni intra-UE e le infrazioni diffuse e per il mancato rispetto di decisioni, ordinanze, misure intermedie, impegni o altre misure adottate a norma del presente regolamento;
- (n) obbligare l'operatore responsabile dell'infrazione intra-UE o dell'infrazione diffusa a compensare i consumatori che hanno subito un danno a seguito dell'infrazione, compresa, tra l'altro, una compensazione pecuniaria che offra ai consumatori la possibilità di interrompere il contratto o altre misure che garantiscano mezzi di riparazione ai consumatori che sono stati danneggiati dall'infrazione;
- (o) imporre la restituzione dei profitti ottenuti a seguito di infrazioni, anche stabilendo che essi vengano versati all'erario o a un beneficiario designato dall'autorità competente o dalla legislazione nazionale;
- (p) pubblicare le decisioni definitive, le misure o le ordinanze provvisorie, compresa la pubblicazione dell'identità dell'operatore responsabile dell'infrazione intra-UE o dell'infrazione diffusa;
- (q) consultare i consumatori, le organizzazioni dei consumatori, gli organismi designati e le altre persone interessate circa l'efficacia degli impegni proposti per la cessazione dell'infrazione e l'eliminazione dei danni da essa causati.

Articolo 9

Esercizio dei poteri minimi

1. Le autorità competenti esercitano i poteri di cui all'articolo 8 in conformità al presente regolamento e alla legislazione nazionale:

- (a) direttamente sotto la propria autorità; o
- (b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali cui compete la pronuncia della decisione necessaria, eventualmente anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta.

2. Nella misura in cui le autorità competenti esercitano i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali, detti organi hanno il potere di prendere le necessarie decisioni e agiscono nel quadro del presente regolamento.

3. Gli Stati membri garantiscono che le spese di giudizio e le altre spese connesse all'adozione delle decisioni degli organi giurisdizionali nell'ambito del procedimento avviato in applicazione del presente regolamento sono proporzionate e non ostacolano l'applicazione dello stesso.

Articolo 10

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni per l'attuazione e l'esercizio dei poteri minimi delle autorità competenti di cui all'articolo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

CAPO III

MECCANISMO DI ASSISTENZA RECIPROCA

Articolo 11

Richiesta di informazioni

1. Un'autorità interpellata fornisce, su richiesta di un'autorità richiedente, le informazioni pertinenti necessarie a stabilire se si è verificata un'infrazione intra-UE e per far cessare tale infrazione. L'autorità interpellata comunica tempestivamente alla Commissione le richieste di informazioni e le risposte fornite.

2. L'autorità interpellata intraprende le indagini del caso o adotta altre eventuali misure necessarie o appropriate, al fine di raccogliere le informazioni richieste. Se necessario, tali indagini sono effettuate con l'assistenza di altre autorità pubbliche o di altri organismi designati.

3. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata può consentire ai funzionari competenti dell'autorità richiedente di affiancare i suoi funzionari nel corso delle indagini.
4. L'autorità interpellata risponde alla richiesta utilizzando la procedura per le richieste di informazioni e entro i termini fissati dalla Commissione mediante atto di esecuzione.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i termini, i formulari standard e i dettagli delle procedure per le richieste di informazioni. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 12

Richieste di misure di esecuzione

1. L'autorità interpellata adotta, su richiesta dell'autorità richiedente, tutte le misure di esecuzione necessarie a far cessare o vietare un'infrazione intra-UE, tra cui l'imposizione di sanzioni e l'ordine o l'agevolazione di compensazioni ai consumatori per il danno causato dall'infrazione.
2. Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata esercita i poteri di cui all'articolo 8 e qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi della normativa nazionale. L'autorità interpellata determina le misure di esecuzione appropriate per far cessare o vietare l'infrazione intra-UE in modo proporzionato, efficiente ed efficace. Se necessario, tali misure sono determinate e attuate con l'assistenza di altre autorità pubbliche.
3. L'autorità interpellata informa regolarmente e consulta l'autorità richiedente circa i provvedimenti e le misure adottate. Attraverso la banca dati di cui all'articolo 43, l'autorità interpellata notifica tempestivamente all'autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e i loro effetti sull'infrazione intra-UE, anche qualora questa fosse cessata, indicando quanto segue:
 - (a) se sono state imposte misure provvisorie;
 - (b) se l'infrazione è cessata;
 - (c) quali sanzioni sono state comminate;
 - (d) in quale misura i consumatori sono stati compensati;
 - (e) se le misure adottate sono state attuate.
4. L'autorità interpellata risponde alle richieste utilizzando le procedure per le richieste di misure di esecuzione ed entro i termini fissati dalla Commissione mediante atto di esecuzione.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i termini, i formulari standard e i dettagli delle procedure per le misure di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 13

Ruolo degli organismi designati

1. L'autorità interpellata può chiedere a un organismo designato di raccogliere le informazioni necessarie o di adottare le misure di esecuzione necessarie per far cessare o vietare l'infrazione. L'autorità interpellata può farlo solo se tale organismo è in grado di ottenere le informazioni richieste o di ottenere la cessazione o il divieto dell'infrazione con almeno la stessa efficienza ed efficacia dell'autorità interpellata.
2. L'autorità interpellata assicura che il conferimento dell'incarico all'organismo designato non comporti la divulgazione di informazioni soggette alle norme di riservatezza e al segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41.
3. Se l'organismo designato non riesce a far cessare o vietare l'infrazione intra-UE entro il termine fissato a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 12, paragrafo 4, l'autorità interpellata deve dare seguito alla richiesta ai sensi degli articoli 11 e 12.
4. Prima di conferire l'incarico all'organismo designato, l'autorità competente interpellata consulta l'autorità richiedente circa la sua intenzione di incaricare un organismo designato. Se l'autorità richiedente non approva il conferimento dell'incarico a un organismo designato, ne informa tempestivamente per iscritto l'autorità interpellata e giustifica la propria obiezione. In tal caso, l'autorità interpellata non incarica l'organismo designato e dà seguito essa stessa alla richiesta.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i termini, i formulari standard e i dettagli delle procedure che coinvolgono gli organismi designati. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 14

Procedura per le richieste di assistenza reciproca

1. Nelle richieste di assistenza reciproca l'autorità richiedente fornisce informazioni sufficienti a consentire all'autorità interpellata di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nello Stato membro dell'autorità richiedente.
2. Le richieste sono inviate dall'autorità richiedente all'ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell'autorità interpellata e, per conoscenza, all'ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell'autorità richiedente. L'ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell'autorità interpellata trasmette tempestivamente le richieste all'autorità competente appropriata.
3. Le richieste di assistenza reciproca e tutte le comunicazioni a esse collegate sono effettuate per iscritto, mediante formulari standard, e sono comunicate per via elettronica tramite la banca dati di cui all'articolo 43.
4. Le lingue utilizzate per le richieste di assistenza reciproca e le comunicazioni ad esse collegate sono concordate dalle autorità competenti interessate.
5. Qualora non si raggiunga un accordo sulle lingue da utilizzare, le richieste sono trasmesse nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'autorità richiedente e le risposte nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'autorità interpellata. In tal caso, ciascuna autorità competente assicura le necessarie traduzioni delle richieste, delle risposte e di altri documenti che essa riceve da un'altra autorità competente.

6. L'autorità interpellata risponde direttamente all'autorità richiedente e agli uffici unici di collegamento degli Stati membri delle autorità richiedenti e interpellate.

Articolo 15

Rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca

1. Un'autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 11, se:

a) a suo avviso, dopo aver consultato l'autorità richiedente, ritiene che l'informazione richiesta non sia necessaria a quest'ultima per stabilire se vi sia stata una infrazione intra-UE o se vi sia il ragionevole sospetto che essa possa verificarsi;

b) l'autorità richiedente non concorda sul fatto che l'informazione è soggetta alle disposizioni sulla riservatezza e sul segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41;

c) sono già stati avviate indagini penali o procedimenti giudiziari o è già stata emessa una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intra-UE e contro lo stesso operatore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o richiedente.

2. Un'autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 12, previa consultazione dell'autorità richiedente, nel caso in cui:

a) sono già stati avviate indagini penali o procedimenti giudiziari o è stata già emessa una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intra-UE e contro lo stesso operatore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o richiedente;

b) a suo parere, a seguito di un'appropriata indagine dell'autorità richiedente, non sia stata riscontrata alcuna infrazione intra-UE;

c) a suo avviso l'autorità richiedente non abbia fornito sufficienti informazioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.

Una richiesta di misure di esecuzione non può essere rifiutata sulla base del fatto che non sono state fornite informazioni sufficienti, se una richiesta di informazioni sulla stessa infrazione intra-UE è stata respinta con la motivazione che sono già stati avviate indagini penali o procedimenti giudiziari o è stata già emessa una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore, come stabilito al paragrafo 1, lettera c).

3. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente e la Commissione del rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca e ne indica i motivi.

4. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, l'autorità richiedente o l'autorità interpellata provvede tempestivamente a deferire la questione alla Commissione, che emette un parere. Nel caso in cui la questione non sia stata presentata alla Commissione, quest'ultima può emettere un parere di propria iniziativa.

5. La Commissione monitora il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca, il rispetto delle procedure da parte delle autorità competenti e i termini per il trattamento delle richieste di assistenza reciproca. La Commissione ha accesso alle richieste di assistenza reciproca e alle informazioni e ai documenti scambiati tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata.

6. Se necessario, la Commissione può formulare orientamenti e fornire consulenza agli Stati membri per assicurare un funzionamento efficace ed efficiente del meccanismo di assistenza reciproca.

7. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli delle procedure per affrontare i casi di disaccordo tra le autorità competenti di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

CAPO IV

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA COORDINATE, ATTIVITÀ D'INDAGINE E MECCANISMO DI ESECUZIONE PER LE INFRAZIONI DIFFUSE

SEZIONE I

INFRAZIONI DIFFUSE

Articolo 16

Avvio di un'azione coordinata e designazione del coordinatore

1. Qualora un'autorità competente abbia il ragionevole sospetto che sia stata commessa un'infrazione diffusa, lo comunica tempestivamente sia alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati dall'infrazione diffusa sia alla Commissione.

2. Qualora la Commissione abbia il ragionevole sospetto che sia stata commessa un'infrazione diffusa, lo comunica tempestivamente alle autorità competenti interessate dall'infrazione diffusa.

3. Dopo aver ricevuto le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti interessate dall'infrazione diffusa, deliberando per consenso, designano l'autorità competente che coordina l'azione.

4. Le autorità competenti interessate possono invitare la Commissione ad assumere un ruolo di coordinamento. La Commissione comunica tempestivamente alle autorità competenti interessate se accetta il ruolo di coordinamento.

5. Nella comunicazione all'autorità competente a norma del paragrafo 2, la Commissione può proporre di assumersi il ruolo di coordinamento. Le autorità competenti interessate comunicano tempestivamente alla Commissione se accettano il suo ruolo di coordinamento.

6. Se la Commissione rifiuta di assumere il ruolo di coordinamento o se le autorità competenti interessate non accettano che la Commissione coordini l'azione, le autorità competenti interessate designano un'autorità competente che coordini l'azione. In mancanza di un accordo tra le autorità competenti, il ruolo di coordinamento dell'azione spetta all'autorità che per prima ha comunicato la presunta infrazione alle altre autorità competenti.

Articolo 17

Misure di indagine nelle azioni coordinate

1. Le autorità competenti interessate si accertano che le prove, i dati e le informazioni necessari siano raccolti in modo efficace ed efficiente. Le autorità competenti in questione si assicurano che le indagini e le ispezioni siano condotte simultaneamente e che le misure provvisorie siano applicate simultaneamente.

2. Le autorità competenti interessate possono utilizzare il meccanismo di assistenza reciproca a norma del capo III, in particolare per raccogliere prove e informazioni provenienti da Stati membri diversi dagli Stati membri interessati dall'azione coordinata o per garantire che l'operatore interessato non eluda le misure di esecuzione.

3. Se necessario, le autorità competenti interessate possono esporre i risultati dell'indagine e la valutazione dell'infrazione diffusa in una posizione comune tra loro concordata.

4. Se necessario e fatte salve le norme in materia di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41, le autorità competenti interessate possono decidere di pubblicare la posizione comune (o parti di essa) sui propri siti web e sul sito della Commissione e di chiedere il parere di altre parti interessate.

Articolo 18

Misure di esecuzione nelle azioni coordinate

1. Le autorità competenti interessate possono invitare l'operatore responsabile dell'infrazione a proporre degli impegni che si assumerà per porre fine all'infrazione e, se necessario, a compensare o ad adottare altre misure volte a facilitare la compensazione dei consumatori che hanno subito un danno. Di propria iniziativa l'operatore può anche proporre di impegnarsi per porre fine all'infrazione e compensare i consumatori.

2. Se l'operatore propone di assumersi degli impegni, le autorità competenti interessate possono, se necessario, pubblicarli sul proprio sito web o, se del caso, sul sito web della Commissione per chiedere il parere di altre parti interessate e verificare se gli impegni proposti sono sufficienti per porre fine all'infrazione e compensare i consumatori.

3. Le autorità competenti interessate possono designare un'autorità competente che adotti le misure di esecuzione per conto delle altre autorità competenti al fine di ottenere la cessazione o vietare l'infrazione diffusa, di garantire la compensazione dei consumatori o l'imposizione di

sanzioni. Nel designare un'autorità competente che adotti misure di esecuzione le autorità competenti tengono conto dell'ubicazione dell'operatore interessato. Dopo che le altre autorità competenti interessate hanno designato l'autorità competente che adotta misure di esecuzione, quest'ultima ha facoltà di agire a nome dei consumatori di ciascuno degli Stati membri come se fossero i propri consumatori.

4. Le autorità competenti possono decidere di adottare misure esecutive simultaneamente in tutti o alcuni degli Stati membri interessati dall'infrazione diffusa. In tal caso, le autorità competenti garantiscono che tali misure di esecuzione siano avviate contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati.

5. Il conferimento di un incarico a un organismo designato che adotti misure di esecuzione a norma dei paragrafi da 1 a 4 è possibile solo se le autorità competenti interessate danno il loro consenso al conferimento e se questo non comporta la divulgazione di informazioni che sono soggette alle norme in materia di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41.

Articolo 19

Chiusura delle azioni coordinate

L'autorità di coordinamento comunica tempestivamente alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati quando l'infrazione diffusa cessata o è vietata.

Articolo 20

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli delle procedure per le azioni comuni per le infrazioni diffuse, in particolare i formulari standard per le notifiche e altri scambi tra le autorità competenti e la Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

SEZIONE II

INFRAZIONE DIFFUSA AVENTE UNA DIMENSIONE UNIONALE

Articolo 21

Azioni comuni per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale

1. Se vi è il ragionevole sospetto che un'infrazione diffusa leda, danneggi o possa danneggiare i consumatori in almeno tre quarti degli Stati membri, che insieme rappresentano almeno i tre quarti della popolazione dell'Unione ("infrazione diffusa avente una dimensione unionale"), la Commissione avvia un'azione comune. A tal fine la Commissione può richiedere le informazioni o i documenti necessari alle autorità competenti.

2. La decisione di avviare l'azione comune è notificata agli uffici unici di collegamento degli Stati membri da essa interessati.

3. Un'autorità competente può rifiutare di partecipare all'azione comune per uno dei seguenti motivi:

- (a) sono già stati avviati procedimenti giudiziari riguardanti la stessa infrazione contro lo stesso operatore nello Stato membro dell'autorità stessa;
- (b) è già stata emessa una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva per la stessa infrazione contro lo stesso operatore nello Stato membro dell'autorità stessa.

4. A seguito della notifica della decisione di avviare l'azione comune a norma del paragrafo 2, se un'autorità competente decide di non partecipare all'azione comune, comunica tempestivamente la propria decisione alla Commissione e alle altre autorità competenti interessate, indica i motivi della decisione a norma del paragrafo 3 e trasmette i necessari documenti giustificativi.

5. La Commissione coordina l'azione comune.

Articolo 22

Misure di indagine

1. Le autorità competenti interessate coordinate dalla Commissione svolgono indagini simultanee per stabilire se si è verificata un'infrazione diffusa con una dimensione unionale.

2. Le autorità competenti interessate possono utilizzare il meccanismo di assistenza reciproca a norma del capo III, in particolare per raccogliere prove e informazioni provenienti da Stati membri diversi dagli Stati membri interessati dall'azione comune o per garantire che l'operatore interessato non eluda le misure di esecuzione.

Articolo 23

Posizione comune

1. Il risultato dell'indagine e la valutazione dell'esistenza di un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale devono essere illustrati in una posizione comune concordata tra le autorità competenti interessate.

2. Se è poco probabile che l'infrazione cessi a seguito di impegni assunti dall'operatore responsabile dell'infrazione, le autorità competenti possono adottare misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 25 senza stabilire una posizione comune e senza invitare l'operatore responsabile dell'infrazione a proporre impegni.

3. Se necessario e fatte salve le norme in materia di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41, le autorità competenti possono decidere di pubblicare la posizione comune, o parti di essa, sui propri siti web e sul sito della Commissione o, se necessario, di chiedere il parere di altre parti interessate.

Articolo 24

Impegni

1. Le autorità competenti interessate, coordinate dalla Commissione, possono invitare l'operatore responsabile dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale a proporre impegni che egli si assumerà per porre fine all'infrazione e compensare i consumatori che hanno subito un danno a causa dell'infrazione. Di propria iniziativa l'operatore può anche proporre degli impegni che assumerà per porre fine all'infrazione e compensare i consumatori.
2. Se l'operatore propone degli impegni, le autorità competenti interessate possono, se necessario, pubblicarli sul proprio sito web e sul sito web della Commissione per chiedere il parere di altre parti interessate e verificare se tali impegni sono sufficienti per porre fine all'infrazione e compensare i consumatori.
3. Le autorità competenti interessate valutano gli impegni proposti e comunicano all'operatore il risultato della valutazione in una posizione comune. Se gli impegni sono sufficienti a porre fine all'infrazione e, se del caso, a compensare i consumatori, le autorità competenti li accettano e stabiliscono un termine entro il quale gli impegni devono essere attuati.
4. Le autorità competenti interessate vigilano sull'attuazione degli impegni. In particolare garantiscono che l'operatore interessato comunichi periodicamente alla Commissione i progressi compiuti nell'attuazione degli impegni. Le autorità competenti possono, se necessario, chiedere il parere delle organizzazioni dei consumatori, di altre parti interessate e degli esperti per verificare se le misure adottate dall'operatore sono in linea con gli impegni assunti.

Articolo 25

Misure di esecuzione

1. Le autorità competenti interessate decidono di comune accordo quale autorità competente, o se necessario più di una, adotta misure di esecuzione nei confronti dell'operatore per conto di altre autorità competenti, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) è improbabile che l'infrazione cessi a seguito degli impegni assunti dall'operatore responsabile dell'infrazione;
 - b) l'operatore non propone di assumersi impegni;
 - c) l'operatore propone di assumersi impegni che non sono sufficienti a porre fine all'infrazione e compensare i consumatori;
 - d) l'operatore non onora gli impegni assunti entro il termine stabilito al paragrafo 3;
2. Dopo che le altre autorità competenti interessate hanno designato l'autorità competente che adotta misure di esecuzione, quest'ultima ha facoltà di agire a nome dei consumatori di ciascuno Stato membro come se fossero i propri consumatori. Nel designare un'autorità competente che adotti misure di esecuzione le autorità competenti tengono conto dell'ubicazione dell'operatore interessato.

3. Se le autorità competenti non procedono in conformità al paragrafo 2, esse adottano misure di esecuzione contemporaneamente in alcuni o in tutti gli Stati membri interessati dall'infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le autorità competenti garantiscono che tali misure di esecuzione siano avviate contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati.

4. Il conferimento di un incarico a un organismo designato che adotta misure di esecuzione a norma dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo è possibile solo se le autorità competenti dello Stato membro interessate da tali misure danno il loro consenso e se il conferimento non comporta la divulgazione di informazioni che sono soggette alle norme in materia di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41.

Articolo 26

Conclusione delle azioni comuni per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale

1. La Commissione decide di concludere l'azione comune se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) se non sono soddisfatte le condizioni dell'azione comune a norma dell'articolo 21, paragrafo 1;

b) se le autorità competenti interessate concludono che non si è verificata un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale;

c) se le autorità competenti interessate concludono che, a seguito dell'attuazione degli impegni assunti dall'operatore, l'infrazione è cessata e, se del caso, i consumatori sono stati compensati;

d) se le autorità competenti interessate concludono che grazie alle misure di esecuzione a norma dell'articolo 25 l'infrazione è cessata o è stata vietata e che, se del caso, i consumatori sono stati compensati.

2. La Commissione informa l'ufficio unico di collegamento degli Stati membri interessati in merito alla decisione di concludere l'azione comune.

Articolo 27

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli delle procedure per le azioni comuni per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale, in particolare i formulari standard per le notifiche e altri scambi tra le autorità competenti e la Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI ALLE AZIONI COORDINATE E ALLE AZIONI COMUNI AI SENSI DEL PRESENTE CAPO

Articolo 28

Procedura per le decisioni tra gli Stati membri

Per le questioni di cui al presente capo, le autorità competenti interessate deliberano per consenso.

Articolo 29

Ruolo del coordinatore

1. Il coordinatore, designato in conformità agli articoli 16, 21 o 32, nello specifico:

- (a) garantisce che tutte le autorità competenti interessate e la Commissione siano debitamente informate in modo tempestivo dei progressi dell'azione esecutiva, delle successive tappe previste e delle misure da adottare;
- (b) coordina le indagini, le ispezioni e l'adozione di misure provvisorie che sono decise dalle autorità competenti interessate conformemente alle sezioni I e II, monitora le indagini, le ispezioni e le misure provvisorie, nonché altre misure, a norma dell'articolo 8;
- (c) coordina l'elaborazione e la condivisione di tutti i documenti necessari tra le autorità competenti interessate e la Commissione;
- (d) mantiene i contatti con gli operatori e le altre parti interessate dalle misure di sorveglianza, indagine ed esecuzione, salvo se diversamente concordato dalle autorità competenti interessate e dalla Commissione;
- (e) coordina la valutazione, le consultazioni e il monitoraggio da parte delle autorità competenti interessate nonché le altre misure necessarie a elaborare e attuare gli impegni proposti dagli operatori interessati;
- (f) coordina altre misure esecutive adottate dalle autorità competenti, comprese le richieste agli organi giurisdizionali delle ordinanze e delle decisioni necessarie, l'imposizione di sanzioni e l'adozione di misure che garantiscano una compensazione dei consumatori;
- (g) coordina le richieste di assistenza reciproca presentate dalle autorità competenti interessate a norma del capo III.

2. Il coordinatore non può essere ritenuto responsabile delle azioni o delle omissioni delle autorità competenti interessate nel quadro dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8.

Articolo 30

Dovere di cooperazione e regime linguistico

1. Le autorità competenti coordinano le proprie attività di sorveglianza del mercato e le proprie misure di indagine e di esecuzione per affrontare le infrazioni diffuse a norma delle sezioni I e II; si scambiano tutte le informazioni necessarie e forniscono, sia reciprocamente sia alla Commissione, l'assistenza necessaria in modo tempestivo.
2. Le autorità competenti mettono a disposizione risorse adeguate per condurre indagini coordinate e interventi esecutivi. Le autorità competenti possono invitare i funzionari della Commissione e altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione a partecipare alle indagini coordinate, agli interventi esecutivi e ad altre misure a norma del presente capo.
3. Le lingue usate dalle autorità competenti e dalla Commissione per le notifiche e per tutte le comunicazioni connesse alle azioni coordinate, alle azioni comuni e alle indagini concordate dei mercati al consumo a norma del presente capo sono stabilite di comune accordo dalle autorità competenti interessate e dalla Commissione.
4. Qualora non si raggiunga un accordo, le notifiche e le altre comunicazioni devono essere trasmesse nella lingua ufficiale dello Stato membro che effettua la notifica o un'altra comunicazione. In tal caso, ciascuna autorità competente interessata assicura le necessarie traduzioni delle notifiche, delle comunicazioni e di altri documenti che essa riceve da altre autorità competenti.
5. Se le azioni comuni o coordinate a norma delle sezioni I e II riguardano le infrazioni diffuse della seguente normativa dell'Unione, il coordinatore invita l'Autorità bancaria europea ad assumere un ruolo di osservatore:
 - (a) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a immobili residenziali;
 - (b) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Articolo 31

Posizione comune e audizione degli operatori

1. La posizione comune di cui agli articoli 17 e 23 deve essere comunicata all'operatore responsabile dell'infrazione. All'operatore responsabile dell'infrazione è data la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni che fanno parte della posizione comune.
2. L'operatore ha il diritto di comunicare nella lingua ufficiale dello Stato membro ove è stabilito o risiede. L'operatore può rinunciare a questo diritto o chiedere che sia utilizzata un'altra lingua ufficiale dell'Unione per comunicare con le autorità competenti.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli dell'attuazione dei diritti di difesa degli operatori in azioni comuni e coordinate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 32

Indagini concordate dei mercati al consumo

1. Se le tendenze del mercato, i reclami dei consumatori o altre indicazioni fanno ritenere che l'infrazione diffusa possa essersi verificata, o possa verificarsi, le autorità competenti interessate possono decidere di svolgere un'indagine concordata dei mercati al consumo ("sweep", indagine a tappeto). Tale indagine concordata è coordinata dalla Commissione.
2. Nello svolgere indagini concordate, le autorità competenti interessate fanno un uso effettivo dei poteri di cui all'articolo 8 e degli altri poteri ad esse conferiti dalla legislazione nazionale.
3. Le autorità competenti possono invitare i funzionari della Commissione e gli altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione a partecipare alle indagini a tappeto dei mercati al consumo.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli delle procedure per le indagini a tappeto dei mercati al consumo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

CAPO V

MECCANISMO DI SORVEGLIANZA PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI

Articolo 33

Meccanismo di sorveglianza

1. La Commissione dispone di un meccanismo di sorveglianza per lo scambio di informazioni relative alle infrazioni o alle presunte infrazioni.
2. Il meccanismo di sorveglianza consiste in un meccanismo di allerta conformemente all'articolo 34 e nello scambio di altre informazioni pertinenti per l'individuazione delle infrazioni o delle presunte infrazioni ai sensi dell'articolo 36.
3. Il meccanismo di sorveglianza è attuato tramite la banca dati di cui all'articolo 43.

Articolo 34

Meccanismo di allerta

1. L'autorità competente comunica tempestivamente alla Commissione e alle altre autorità competenti qualsiasi ragionevole sospetto circa il fatto che sul proprio territorio sia avvenuta un'infrazione che potrebbe pregiudicare gli interessi dei consumatori di altri Stati membri ("allerta"), utilizzando il formulario standard attraverso la banca dati di cui all'articolo 43.

2. La Commissione notifica tempestivamente alle autorità competenti interessate qualsiasi ragionevole sospetto di avvenuta infrazione sul territorio dell'Unione europea ("allerta"), tramite la banca dati di cui all'articolo 43.

3. Nell'allerta l'autorità competente o la Commissione forniscono in particolare le seguenti informazioni riguardanti la presunta infrazione, se disponibili,:

- a) una descrizione dell'atto o dell'omissione che costituisce l'infrazione;
- b) il prodotto o il servizio interessati dall'infrazione;
- c) gli Stati membri interessati o probabilmente interessati dall'infrazione;
- d) l'operatore responsabile o presunto responsabile dell'infrazione;
- e) la base giuridica per eventuali azioni alla luce delle disposizioni nazionali e delle corrispondenti disposizioni degli atti dell'Unione di cui all'allegato del presente regolamento;
- f) la natura del procedimento giudiziario, delle misure di esecuzione o di altre misure adottate in relazione all'infrazione nonché le loro date e la loro durata;
- g) lo stato del procedimento giudiziario, della misura di esecuzione o di altre misure adottate in relazione all'infrazione;
- h) l'autorità competente che conduce i procedimenti giudiziari e le altre misure;
- i) se l'allerta è "per informazione" o "per intervento".

4. In un'allerta "per intervento" l'autorità competente o la Commissione possono chiedere ad altre autorità competenti e alla Commissione di verificare se tali presunte infrazioni possono verificarsi nel territorio di altri Stati membri o se sono già state adottate misure di esecuzione contro tali infrazioni in altri Stati membri.

5. Per affrontare le presunte infrazioni in modo efficace, le autorità competenti interessate, a seconda delle risposte all'allerta, adottano le misure necessarie di cui ai capi III e IV.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli del funzionamento del meccanismo di allerta, tra cui in particolare i formulari standard per le allerte. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 35

Partecipazione di altri soggetti al meccanismo di allerta

1. Gli organismi designati e i centri europei dei consumatori partecipano al meccanismo di allerta di cui all'articolo 34. Gli Stati membri designano le organizzazioni e le associazioni dei consumatori, nonché altri soggetti quali le associazioni degli operatori, in possesso di competenze adeguate e di un legittimo interesse nella tutela dei consumatori, affinché partecipino al meccanismo di allerta. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il nome di tali soggetti.

2. La Commissione può designare altri soggetti che rappresentano gli interessi dei consumatori e delle imprese a livello dell'Unione affinché partecipino al meccanismo di allerta.

3. I soggetti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono autorizzati a comunicare alle autorità competenti degli Stati membri interessati e alla Commissione le presunte infrazioni e forniscono le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, utilizzando il formulario standard per le notifiche esterne fornito dalla banca dati di cui all'articolo 43 ("allerta esterna").

4. Le allerte esterne sono solo "per informazione". Le autorità competenti non hanno l'obbligo di avviare una procedura o di adottare qualsiasi altra azione in risposta alle allerte e alle informazioni trasmesse da tali soggetti. I soggetti che effettuano allerte esterne garantiscono che le informazioni fornite siano esatte, aggiornate e accurate e correggono tempestivamente le informazioni pubblicate o le ritirano, a seconda dei casi. A tale scopo hanno accesso alle informazioni da essi fornite, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 41 e 43.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli della designazione e della partecipazione di altri soggetti al meccanismo di allerta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 36

Scambio di altre informazioni pertinenti per l'individuazione delle infrazioni

1. Tramite la banca dati di cui all'articolo 43 le autorità competenti comunicano tempestivamente alla Commissione e alle altre autorità competenti qualsiasi misura da esse adottata per porre rimedio a un'infrazione delle norme che tutelano gli interessi dei consumatori nel loro territorio, qualora sospettino che l'infrazione possa pregiudicare gli interessi dei consumatori in altri Stati membri, in particolare:

- (a) qualsiasi comunicazione, ordinanza, decisione o misura analoga emessa da un'autorità competente o da un'altra autorità relativa all'apertura di procedimenti nazionali in merito a un'infrazione o a una sospetta infrazione;
- (b) qualsiasi sentenza emessa da un giudice o da un'altra autorità giudiziaria, ordinanza giudiziaria, ingiunzione o altro provvedimento simile che riguarda un'infrazione o una sospetta infrazione;
- (c) qualsiasi altra informazione, decisione, ordinanza o atto proveniente da altre autorità nazionali o da organi designati, come appropriato, che può riguardare un'infrazione o una sospetta infrazione.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli relativi allo scambio di altre informazioni pertinenti per l'individuazione delle infrazioni a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

CAPO VI

ALTRE ATTIVITÀ A LIVELLO DI UNIONE

Coordinamento di altre attività che contribuiscono alla sorveglianza e all'esecuzione

1. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione delle loro attività nei seguenti settori:

- a) la formazione dei funzionari che danno attuazione alle misure a tutela dei consumatori, compresa la formazione linguistica e l'organizzazione di seminari di formazione;
- b) la raccolta, la classificazione e lo scambio di dati sui reclami dei consumatori;
- c) lo sviluppo di reti di funzionari competenti, suddivise per settori specifici;
- d) lo sviluppo di strumenti d'informazione e comunicazione;
- e) lo sviluppo di norme, metodologie e orientamenti per i funzionari che danno attuazione alle misure a tutela dei consumatori;
- f) lo scambio dei propri funzionari, compresa la facoltà di svolgere le attività di cui ai capi III e IV.

2. Gli Stati membri coordinano e organizzano le attività di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione e gli Stati membri condividono periodicamente le informazioni e i dati relativi ai reclami dei consumatori. A tal fine la Commissione elabora e aggiorna una metodologia armonizzata per classificare e notificare i reclami dei consumatori in collaborazione con gli Stati membri.

4. La Commissione può adottare gli atti di esecuzione necessari a sviluppare il quadro di cooperazione a norma dei paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Scambio di funzionari tra autorità competenti

1. Le autorità competenti possono partecipare a programmi di scambio di funzionari competenti di altri Stati membri, al fine di migliorare la cooperazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per consentire a funzionari competenti di altri Stati membri di svolgere un ruolo efficace nell'ambito delle attività dell'autorità competente. A questo scopo tali funzionari sono autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dall'autorità competente che li ospita, conformemente alla normativa del loro Stato membro.

2. Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile e penale dei funzionari competenti è identica a quella dei funzionari dell'autorità competente che li ospita. I funzionari competenti di altri Stati membri rispettano le norme professionali e sono vincolati alle adeguate regole di condotta interne dell'autorità competente che li ospita. Le regole di condotta devono garantire, in particolare, la tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l'imparzialità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41.

Articolo 39

Scambio di informazioni sulla politica dei consumatori

1. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione delle loro attività di tutela degli interessi dei consumatori, quali:

- a) informazione e consulenza ai consumatori;
- b) sostegno delle attività dei rappresentanti dei consumatori;
- c) sostegno delle attività degli organi responsabili della soluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori;
- d) sostegno dell'accesso dei consumatori alla giustizia;
- e) raccolta di statistiche, dei risultati delle ricerche o di altre informazioni concernenti il comportamento e gli atteggiamenti dei consumatori.

2. Gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, svolgere attività comuni nei settori di cui al paragrafo 1. In cooperazione con la Commissione, gli Stati membri sviluppano un quadro comune per le attività di cui al paragrafo 1, lettera e).

3. La Commissione può adottare gli atti di esecuzione necessari a sviluppare il quadro di cooperazione a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 40

Collaborazione internazionale

1. L'Unione collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori di cui al presente regolamento per migliorare la tutela degli interessi dei consumatori. Le disposizioni in materia di cooperazione, comprese quelle relative alla definizione di accordi di assistenza reciproca, di scambio di informazioni riservate e programmi di scambio di personale, possono essere oggetto di accordi tra l'Unione e i paesi terzi interessati.

2. Gli accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi riguardanti la cooperazione e la reciproca assistenza al fine di proteggere e rafforzare gli interessi dei consumatori sono soggetti a una protezione delle informazioni riservate e dei dati personali equivalente alle norme di cui all'articolo 41.

3. Quando un'autorità competente riceve informazioni da un'autorità di un paese terzo, essa comunica le informazioni alle autorità competenti interessate di altri Stati membri, nella misura in cui ciò è consentito dagli accordi bilaterali di assistenza con il paese terzo e in linea con la legislazione dell'Unione sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

4. Le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento possono anche essere comunicate a un'autorità di un paese terzo da un'autorità competente, nell'ambito dell'accordo bilaterale di assistenza con detto paese, purché sia stato ottenuto il consenso dell'autorità

competente che ha fornito l'informazione in origine, e in linea con la legislazione dell'Unione sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

CAPO VII

SEGRETO PROFESSIONALE E ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 41

Utilizzo delle informazioni e segreto professionale e commerciale

1. Le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 8 che vengono comunicate alle autorità competenti e alla Commissione possono essere utilizzate solo per garantire il rispetto della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori.

2. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma alle persone che lavorano per le autorità competenti, i tribunali, altre autorità pubbliche e la Commissione, comprese le informazioni notificate alla Commissione e memorizzate nella banca dati di cui all'articolo 43, sono riservate e sono coperte dagli obblighi in materia di segreto professionale nel caso in cui la rivelazione mettesse a repentaglio:

- (a) la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in base a quanto stabilito dalla legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati personali,
- (b) gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale,
- (c) i procedimenti giurisdizionali e la consulenza legale,
- (d) la finalità di ispezioni o di indagini.

3. Nonostante il paragrafo 2, le autorità competenti possono utilizzare e divulgare le informazioni necessarie:

- (a) per dimostrare le infrazioni intra-UE o le infrazioni diffuse;
- (b) per far cessare o vietare le infrazioni intra-UE o le infrazioni diffuse.

Articolo 42

Uso delle prove e dei risultati delle indagini

1. Le autorità competenti possono utilizzare qualsiasi informazione, documento, riscontro, dichiarazione, copia certificata conforme o risultato istruttorio indicati come prova, qualunque sia la loro forma e supporto di archiviazione.
2. Prove, documenti, informazioni, spiegazioni e risultati delle indagini effettuate da un'autorità competente in uno Stato membro a norma dell'articolo 8 possono essere utilizzati per i procedimenti avviati in applicazione del presente regolamento dalle autorità competenti in un altro Stato membro senza ulteriori formalità.

Articolo 43

Banca dati e sistema di scambio delle informazioni in materia di infrazioni

1. La Commissione istituisce e aggiorna la banca dati elettronica necessaria in cui archivia ed elabora le informazioni ricevute a sostegno delle richieste di assistenza reciproca a norma del capo III, delle misure a norma del capo IV e del meccanismo di sorveglianza a norma del capo V. La banca dati può essere consultata dalle autorità competenti e dalla Commissione.
2. Le informazioni fornite da altre autorità, soggetti e organismi designati sono archiviate ed elaborate nella banca dati elettronica, ma tali autorità, soggetti e organismi designati non vi hanno accesso.
3. I dati archiviati relativi a un'infrazione sono cancellati cinque anni dopo la cessazione dell'infrazione. Il periodo di cinque anni decorre dalla data in cui:
 - (a) un'autorità interpellata comunica alla Commissione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, la cessazione di un'infrazione intra-UE;
 - (b) l'autorità di coordinamento comunica alla Commissione, a norma dell'articolo 19, la cessazione o il divieto di un'infrazione diffusa;
 - (c) a norma dell'articolo 26 la Commissione decide che l'azione comune riguardante un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale è conclusa, ma gli impegni assunti dagli operatori sono archiviati per dieci anni, al fine di garantire il rispetto della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori;
 - (d) le informazioni sono state inserite nella banca dati in tutti gli altri casi.
4. La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari a realizzare la banca dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 44

Rinuncia al rimborso delle spese

Gli Stati membri rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all'applicazione del presente regolamento. Tuttavia, lo Stato membro dell'autorità richiedente

è responsabile nei confronti dello Stato membro dell'autorità interpellata di eventuali spese e perdite sostenute a seguito di misure respinte e giudicate infondate da un tribunale per quanto riguarda la sostanza di un'infrazione.

Articolo 45

Piani nazionali di esecuzione e definizione delle priorità

1. Ogni due anni a decorrere dal xx/xx/20xx [la data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro presenta alla Commissione i piani di esecuzione biennali, utilizzando un apposito formulario standard fornito dalla Commissione, da compilare online. I piani di esecuzione contengono, in particolare:

- (a) informazioni concernenti le tendenze del mercato che potrebbero pregiudicare gli interessi dei consumatori nel loro Stato membro, mettendo così in luce questioni che potrebbero sussistere in altri Stati membri;
- (b) se del caso, una sintesi dell'attuazione del precedente piano biennale di esecuzione, compresi una sintesi delle azioni intraprese a titolo del presente regolamento, dei reclami dei consumatori e di altri reclami ricevuti, delle attività di sorveglianza e di esecuzione, delle azioni e sentenze giudiziarie e di altre ordinanze o misure rilevanti e dei motivi per cui il piano biennale precedente non è stato attuato completamente;
- (c) le informazioni concernenti l'organizzazione, i poteri e le responsabilità delle autorità competenti nonché gli eventuali cambiamenti o modifiche previsti;
- (d) gli ambiti prioritari per l'esecuzione della normativa che tutela gli interessi dei consumatori per i prossimi due anni nello Stato membro;
- (e) gli ambiti prioritari proposti per l'attuazione della normativa che tutela gli interessi dei consumatori a livello di Unione;
- (f) una sintesi delle risorse disponibili e impegnate per l'esecuzione della normativa che tutela gli interessi dei consumatori nello Stato membro per due anni;
- (g) una dichiarazione delle risorse impegnate nell'attuazione del presente regolamento per i successivi due anni.

2. In caso di mutamento sostanziale delle circostanze o delle condizioni di mercato nei due anni successivi alla presentazione dell'ultimo piano di esecuzione gli Stati membri possono presentare un piano di esecuzione rivisto.

Articolo 46

Monitoraggio e attuazione dei piani nazionali di esecuzione

1. La Commissione monitora l'attuazione dei piani nazionali di esecuzione. La Commissione può esprimere pareri sull'attuazione dei piani nazionali di esecuzione, stabilire parametri di riferimento per quanto riguarda le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del presente regolamento e promuovere le migliori pratiche.

2. La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari a sviluppare i formulari standard da compilare online e i dettagli dei piani nazionali di esecuzione di cui all'articolo 45. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 47

Principi per comminare sanzioni per le infrazioni intra-UE e le infrazioni diffuse

1. All'atto di comminare sanzioni nell'ambito di infrazioni intra-UE e di infrazioni diffuse, le autorità competenti tengono conto, tra l'altro:

- (a) della portata territoriale dell'infrazione;
- (b) del danno complessivo o dei probabili danni arrecati ai consumatori in altri Stati membri;
- (c) della reiterazione dell'infrazione nello stesso Stato membro o nell'Unione.

2. La Commissione può formulare raccomandazioni sulle sanzioni per le infrazioni intra-UE e le infrazioni diffuse e il loro coordinamento a norma del capo IV.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 49

Notifiche

Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto nazionale da essi adottata, o di accordi conclusi nell'ambito di settori coperti dal presente regolamento, esclusi quelli relativi a singoli casi.

Articolo 50

Valutazione

Entro il [xx/xx/20xx, al più tardi entro sette anni dalla sua entrata in vigore] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento.

La relazione contiene una valutazione dell'applicazione del regolamento, compresa una valutazione dell'efficacia di esecuzione della normativa che tutela gli interessi dei consumatori a norma del presente regolamento e un esame, tra le altre cose, di come il rispetto della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori da parte degli operatori si è evoluto nei principali mercati al consumo interessati dal commercio transfrontaliero.

Articolo 51

Modifica all'allegato del regolamento (UE) n. 2006/2004

All'allegato del regolamento (UE) n. 2006/2004 sono aggiunti i punti seguenti:

"18. Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

19. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno: articolo 20 (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

20. Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

21. Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

22. Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità: articoli 22, 23 e 24 (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

23. Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a immobili residenziali: articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, Capo 10 e allegati I e II (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

24. Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214)."

Articolo 52

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 2006/2004 è abrogato a decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento].

Articolo 53

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal [*un anno dopo la data di entrata in vigore*].

Tuttavia, l'articolo 51 si applica a decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che sostituisce il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori")

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁷²

Titolo 33 – Giustizia e consumatori - Capitolo 33 04: Programma per la tutela dei consumatori

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda una **nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁷³
- La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Strategia per il mercato unico digitale

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico [indicare il numero]

Sviluppare meccanismi di cooperazione più moderni, efficienti ed efficaci nel settore della tutela dei consumatori e contribuire al completamento del mercato unico digitale.

⁷² ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

⁷³ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Sui consumatori: Grazie a strumenti e procedure rafforzati, il nuovo regolamento CTC consentirà di affrontare in modo più efficace i pregiudizi a svantaggio dei consumatori derivanti dalle infrazioni diffuse che si verificano nell'UE.

Sugli operatori economici: La proposta non impone ulteriori obblighi giuridici per le imprese. Il miglioramento del contesto normativo per i mercati al dettaglio dovrebbe consentire alle imprese, comprese le PMI, di evitare i costi delle consulenze giuridiche per le loro attività commerciali transfrontaliere e di aver maggior fiducia nel fatto che le misure di esecuzione della normativa dell'UE a tutela dei consumatori siano applicate equamente negli altri paesi dove intendono condurre attività commerciali. Un'esecuzione transfrontaliera più coerente rilancerebbe la competitività degli operatori onesti, che rispettano la legge, stimolando la concorrenza e condizioni di parità nel mercato unico.

Sulle autorità preposte all'esecuzione della normativa: La proposta ha l'obiettivo di chiarire il quadro giuridico in base al quale autorità cooperano tra di loro in un contesto transfrontaliero. La Commissione intende sostenere nel miglior modo possibile gli Stati membri nei loro sforzi in materia di esecuzione per contrastare le infrazioni aventi un'importante dimensione unionale, consentendo inoltre di evitare procedimenti paralleli inutili. Le autorità potranno contenere i costi grazie alla possibilità di riutilizzare elementi di prova, evitare doppioni e assicurare la massima coerenza delle azioni di esecuzione. Una sola azione coordinata può sostituire 28 azioni nazionali, con un risparmio netto che può variare da circa il 44% (in caso di successo dell'azione coordinata) a circa il 76% (in caso di insuccesso).

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

- Tasso di non conformità
- Numero di richieste CTC di assistenza reciproca, per la quale i termini vincolanti non sono stati rispettati
- Numero di azioni CTC coordinate e comuni
- Numero di allerte "per informazione" notificate dalle parti interessate, compresa la Commissione
- Elaborazione, ogni due anni, di piani nazionali di esecuzione
- Elaborazione di parametri di riferimento per quanto riguarda le risorse destinate all'esecuzione della CTC

1.5. Motivazioni della proposta/iniziativa

1.5.1. *Obblighi da assolvere nel breve e lungo termine*

La Commissione europea ha individuato nel completamento del mercato unico digitale una delle sue priorità fondamentali per sostenere la crescita nell'UE evidenziando, in particolare nella sua strategia per il mercato unico digitale⁷⁴, l'importanza di un migliore accesso dei consumatori e delle imprese a beni e servizi digitali in tutta Europa. La Commissione si impegna a garantire un'esecuzione più rapida, agile e omogenea delle norme per i consumatori che fanno acquisti online e digitali, e in particolare a precisare e sviluppare le competenze delle autorità di esecuzione, nonché, ai fini di una rilevazione più rapida delle infrazioni, a migliorare il coordinamento delle loro attività di monitoraggio del mercato e dei meccanismi di allerta grazie al riesame del regolamento CTC.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

Tutte le misure presenti nella presente proposta riguardano situazioni transfrontaliere o infrazioni diffuse aventi luogo in diversi Stati membri. Gli aspetti transfrontalieri della normativa dell'Unione a tutela dei consumatori non possono essere affrontati in misura sufficiente tramite azioni individuali degli Stati membri. Gli Stati membri, da soli, non possono garantire la cooperazione e il coordinamento delle rispettive attività di esecuzione. Pertanto, soprattutto per le questioni che hanno un impatto paneuropeo, la Commissione si trova nella posizione migliore per assumere il ruolo di coordinamento data l'ampiezza e la portata del problema, la necessità di dover coordinare molte autorità e di garantire una soluzione coerente per consumatori e operatori. In tal senso, un'azione coordinata a livello unionale produrrebbe evidenti vantaggi (rispetto a interventi individuali dei singoli Stati membri) in termini di maggior efficacia ed efficienza per tutti gli attori interessati.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Nel 2012 la Commissione ha incaricato un contraente di procedere a una valutazione del regolamento CTC⁷⁵; il contraente ha concluso che il regolamento CTC ha avuto effetti positivi per le autorità competenti, i consumatori e gli operatori, confermando l'adeguatezza e la pertinenza dei suoi obiettivi, sottolineando però che tali obiettivi non sono stati pienamente raggiunti e che il regolamento non è stato sfruttato al massimo del suo potenziale. La relazione di valutazione ha individuato limitazioni nell'attuale quadro giuridico CTC, costituite da ostacoli pratici e giuridici a una cooperazione efficace tra le autorità competenti, che compromettono l'efficienza e l'efficacia del regolamento (ad esempio, poteri minimi insufficienti delle autorità responsabili dell'esecuzione; scambio insufficiente di informazioni sul mercato; meccanismi limitati per contrastare le infrazioni diffuse).

⁷⁴ Comunicazione della Commissione "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM (2015) 192 final):

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=IT>

⁷⁵ External Evaluation of the Consumer Protection Regulation, Final Report by the Consumer Policy Evaluation Consortium, 17 dicembre 2012:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta è una delle iniziative della Commissione europea nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale; è inoltre altresì pienamente coerente e compatibile con le esistenti politiche dell'UE, anche nel settore dei trasporti. Essa integra i meccanismi di cooperazione (scambi di informazioni tra autorità) disponibili negli strumenti settoriali stabiliti nell'allegato del regolamento CTC.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁷⁶

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

⁷⁶ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

L'attuazione del regolamento proposto va assicurata mediante la gestione centralizzata diretta della Commissione. La gestione del regolamento proposto può essere integrata da azioni che coinvolgono l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea), la quale, in conformità del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002⁷⁷, può essere incaricata dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari. La Commissione ha affidato all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare i compiti di attuazione per la gestione del programma per la tutela dei consumatori 2014-2020⁷⁸, che è la base giuridica per gli appalti e le sovvenzioni nell'ambito della cooperazione in materia di esecuzione.

⁷⁷ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁷⁸ GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

A norma del nuovo regolamento, il comitato CTC fornirà una piattaforma per discutere questioni connesse all'attuazione del regolamento stesso.

La proposta suggerisce che la Commissione valuti l'efficacia del nuovo regolamento e presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, al più tardi entro 7 anni dalla sua entrata in vigore.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Non sono stati individuati rischi.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno che è stato istituito

Non pertinente.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Non pertinente.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

L'articolo 14 del regolamento n. 254/2014 relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 prevede misure intese ad assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione: ad esempio, decisioni, convenzioni e contratti risultanti dall'attuazione del programma per la tutela dei consumatori autorizzano esplicitamente la Commissione, l'OLAF e la Corte dei conti a condurre audit, controlli sul posto e ispezioni. Inoltre, durante la fase di valutazione di un invito a presentare proposte o di una gara d'appalto, la posizione dei candidati e degli offerenti sarà valutata secondo i criteri di esclusione pubblicati, sulla base di dichiarazioni e del sistema di allarme preventivo (SAP). Vengono inoltre organizzati con regolarità dei corsi di formazione su questioni connesse a frodi e irregolarità, a beneficio di tutto il personale responsabile della gestione dei contratti, nonché dei revisori e dei controllori preposti alle verifiche sul posto delle dichiarazioni dei beneficiari.

3. PREVISTA INCIDENZA FINANZIARIA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero Capitolo 33 04 Rubrica: Programma per la tutela dei consumatori	Diss./Non diss. ⁷⁹	di paesi EFTA ⁸⁰	di paesi candidati ⁸¹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
n. 3 Sicurezza e cittadinanza	33 04 01 Programma per la tutela dei consumatori (2014-2020)	Diss.	SÌ	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: **Nessuna nuova linea di bilancio richiesta**

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
		Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

⁷⁹ Diss. = stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti non dissociati

⁸⁰ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁸¹ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il **foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa** (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su DECIDE a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	3	Sicurezza e cittadinanza
---	----------	--------------------------

DG GIUSTIZIA e CONSUMATORI			Anno N ⁸²	Anno N+1	Anno N+2	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
			2018	2019	2020				
• Stanziamenti operativi									
Numero della linea di bilancio 33 04 01	Impegni	(1)	0	0	0				0
	Pagamenti	(2)	0	0	0				0
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)							
	Pagamenti	(2a)							
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁸³									
Numero della linea di bilancio 33 01 04 03		(3)							

⁸² L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

⁸³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE degli stanziamenti per la DG GIUSTIZIA e CONSUMATORI Non vi sono nuovi stanziamenti necessari in quanto il sostegno alle attività CTC è già previsto nel programma per la tutela dei consumatori 2014-2020	Impegni	=1+1a +3	0	0	0						0
	Pagamenti	=2+2a +3	0	0	0						0

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)									
	Pagamenti	(5)									
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)									
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6									
	Pagamenti	=5+ 6									

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)									
	Pagamenti	(5)									
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)									
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6									
	Pagamenti	=5+ 6									

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---	----------	-------------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N 2018	Anno N+1 2019	Anno N+2 2020					TOTALE
						Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			
DG: GIUSTIZIA e CONSUMATORI									
• Risorse umane		0,268	0,268	0,268					0,804
• Altre spese amministrative									
TOTALE per la DG GIUSTIZIA e CONSUMATORI									
Non vi è necessità di nuovi stanziamenti in quanto il lavoro sarà effettuato riorganizzando i compiti esistenti		0,268	0,268	0,268					0,804
		Stanziamenti							
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale		0,268	0,268	0,268					0,804
		(Totale impegni = Totale pagamenti)							

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ⁸⁴	Anno N+1	Anno N+2		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
		2018	2019	2020					
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								
	Pagamenti								

⁸⁴ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)										TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ⁸⁵	Costo medio	N°	Costo	N°	Costo	N°	Costo	N°	Costo	N°	Costo	N°	Costo	N°	Costo	N°	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁸⁶ ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																			
COSTO TOTALE																			

⁸⁵ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁸⁶ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ⁸⁷ 2018	Anno N+1 2019	Anno N+2 2020		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	---------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane	0,268	0,268	0,268				0,804
Altre spese amministrative							
Totale parziale per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,268	0,268	0,268				0,804

Esclusa la RUBRICA 5⁸⁸ del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese di natura amministrativa							
Totale parziale Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							

TOTALE	0,268	0,268	0,268				0,804
---------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁸⁷

L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

⁸⁸

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N 2018	Anno N+1 2019	Anno N+2 2020	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)						
33 04 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	2 ETP	2 ETP	2 ETP	Permanenti; tuttavia, tali risorse saranno prelevate dalla dotazione di personale esistente per la DG JUST		
XX 01 01 02 (delegazioni)						
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)						
10 01 05 01 (ricerca diretta)						
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁸⁹						
XX 01 02 01 (AC, END e INT della "dotazione globale")						
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)						
XX 01 04 yy ⁹⁰	- in sede					
	- nelle delegazioni					
XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)						
10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)						
Altre linee di bilancio (specificare)						
TOTALE						

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Le risorse richieste sono indicate senza considerare i compiti che saranno svolti da un'agenzia esecutiva. La proposta non comporta un aumento delle risorse già a disposizione dell'agenzia esecutiva.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	<p>Amministratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire, monitorare e riferire sulla corretta attuazione e applicazione delle politiche dell'UE nell'ambito dell'esecuzione della legislazione in materia di consumatori.
--------------------------------	--

⁸⁹ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

⁹⁰ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

	<ul style="list-style-type: none"> • Seguire gli sviluppi delle politiche nell'ambito dell'esecuzione e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri. • Partecipare e rappresentare la Commissione alle riunioni «Comitatologia». • Individuare, elaborare, partecipazione e dare un seguito alle iniziative nell'ambito del regolamento CTC, in particolare per assicurare il coordinamento delle misure di esecuzione condotte dalle autorità nazionali di contrasto. <p>Assistenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire il sostegno amministrativo alle operazioni del comitato del tipo previsto dalla comitatologia. • Fare da intermediari con i corrispondenti interni ed esterni e con le parti interessate nell'ambito della cooperazione per l'esecuzione. • Garantire il sostegno amministrativo per l'operatività dello strumento informatico, che sostiene la cooperazione CTC. • Fornire assistenza nella pubblicazione, nella gestione e nel controllo dei bandi di gara e nell'esecuzione dei contratti.
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare ciò che è necessario fare, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate varie con "destinazione specifica", precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[...]

¹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.